

Circolare 2016/1

Pubblicazione – banche

Obblighi di pubblicazione in materia di fondi propri e di liquidità

Riferimento :	Circ. FINMA 16/1 «Pubblicazione – banche»
Data:	28 ottobre 2015
Entrata in vigore:	1° gennaio 2016
Ultima modifica	21 settembre 2017 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento]
Concordanza:	Sostituisce progressivamente la Circ. FINMA 08/22 «Pubblicazione – banche» del 20 novembre 2008
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LBCR art. 3 cpv. 2 lett. b, 3g, 4 cpv. 2 e 4, 4 ^{bis} cpv. 2, 6 OBVM art. 29 OFoP art. 2, 16 OLiq Art. 17e
Allegato 1 :	Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione
Allegato 2 :	Tabelle fisse e flessibili
Allegato 3 :	Corrispondenze fra le tabelle
Allegato 4:	Pubblicazione minima
Allegato 5:	Pubblicazione da parte delle banche di rilevanza sistemica
Allegato 6 :	Modello di presentazione annuale delle agevolazioni a livello di singolo istituto
Allegato 7:	<i>Corporate governance</i>

Allegato 1:		Corporate governance		Destinatari																						
		LBCR				LSA		LBVM		LinFi						Licol						LRD		Altri		
	X	Banche																								
	X	Gruppi e congl. finanziari																								
		Altri intermediari																								
		Assicuratori																								
		Gruppi e congl. assicurativi																								
		Intermediari assicurativi																								
	X	Commercianti di val. mobiliari																								
		Sedi di negoziazione																								
		Controparti centrali																								
		Depositari centrali																								
		Repertori di dati sulle negoziazioni																								
		Sistemi di pagamento																								
		Partecipanti																								
		Direzioni dei fondi																								
		SICAV																								
		Società in accomandita per ICC																								
		SICAF																								
		Banche depositarie																								
		Gestori patrimoniali di ICC																								
		Distributori																								
		Rappresentanti di ICC esteri																								
		Altri intermediari																								
		OAD																								
		IFDS																								
		Assoggettati OAD																								
		Società di audit																								
		Agenzie di rating																								

I. Oggetto	nm.	1–7
II. Ambito di applicazione	nm.	8–14
III. Deroche agli obblighi di pubblicazione	nm.	15–20
IV. Approvazione	nm.	21
V. Principi generali per la pubblicazione	nm.	22–26
VI. Tipo di pubblicazione	nm.	27–30
VII. Forma della pubblicazione	nm.	31–38
VIII. Momento e termini della pubblicazione	nm.	39–41
IX. Requisiti supplementari per le grandi banche	nm.	42–48
X. Particolari obblighi di pubblicazione per i gruppi finanziari e le banche di rilevanza sistemica	nm.	49–53
XI. Audit	nm.	54–55
XII. Disposizioni finali e transitorie	nm.	56–65

I. Oggetto

La presente circolare concretizza l'art. 16 dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) e l'art. 17e dell'Ordinanza sulla liquidità (OLiQ; RS 952.06) e definisce gli obblighi di pubblicazione in materia di <i>corporate governance</i> . Essa disciplina quali banche e commercianti di valori mobiliari nonché gruppi finanziari (di seguito «banche») sono tenuti a effettuare la pubblicazione, definendo l'estensione del loro obbligo.	1*
Gli obblighi di pubblicazione si basano sui seguenti standard minimi e principi del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria:	2*
• «Composition of capital disclosure requirements», pubblicato nel giugno 2012	3
• «Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirements», pubblicato nel luglio 2013	4
• «Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements», pubblicato nel gennaio 2014	5
• «Liquidity coverage ratio disclosure standards», pubblicato nel gennaio 2014	6
• «Revised Pillar 3 disclosure requirements», pubblicato nel gennaio 2015	7
• «Corporate governance principles for banks», pubblicato nel luglio 2016	7.1*

II. Ambito di applicazione

La presente circolare si applica a tutte le banche e i commercianti di valori mobiliari con sede in Svizzera e a tutti i gruppi finanziari sottoposti alla vigilanza della FINMA. Sono esclusi i banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per accettare depositi di capitali (art. 6a cpv. 3 della Legge sulle banche [LBCR; RS 952.0] e art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza sui fondi propri [OFoP; RS 952.03]). I commercianti di valori mobiliari sono tuttavia esonerati dagli obblighi di pubblicazione in relazione alla liquidità (v. tabella 48).	8
Se i requisiti in materia di fondi propri e liquidità vengono determinati a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario, in linea di principio gli obblighi di pubblicazione di cui agli allegati 1-6 devono essere adempiuti solo su base consolidata (sconto di consolidamento). Lo sconto di consolidamento si applica sia alla casa madre sia alle affiliate, con riserva dei requisiti supplementari per le grandi banche in conformità ai nn. 42–46 e ai requisiti in materia di pubblicazione per tutte le banche in conformità al nn. 13.	9*
Gli obblighi di pubblicazione in materia di liquidità si applicano esclusivamente alla quota di liquidità a breve termine (<i>Liquidity Coverage Ratio</i> , LCR) ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. a OLiQ (totalità delle posizioni in tutte le valute, se necessario convertite in franchi svizzeri).	10
Gli obblighi di pubblicazione di cui agli allegati 1-6 non riguardano i singoli membri di un'organizzazione centrale che conformemente all'art. 10 cpv. 1 OFoP la FINMA ha esentato	11*

dall'adempimento delle norme in materia di fondi propri su base individuale. L'organizzazione centrale deve adempiere gli obblighi di pubblicazione su base consolidata.

Le banche dominate dall'estero sono esonerate dall'obbligo di pubblicazione di cui agli allegati 1-6 qualora vengano pubblicate informazioni equiparabili all'estero a livello di gruppo, con riserva del nm. 13. 12*

Le banche che beneficiano dello sconto di consolidamento in conformità al nm. 9, come pure le banche dominate dall'estero che in conformità al nm. 12 sono esonerate dall'obbligo di presentare una pubblicazione dettagliata, devono tuttavia pubblicare nel rapporto di gestione i dati di cui all'Allegato 4 e adempiere le condizioni di cui al nm. 21. Tale requisito non si applica ai singoli membri di un'organizzazione centrale esentati di cui al nm. 11. 13*

Il perimetro di consolidamento di cui agli allegati 1-6 corrisponde a quello utilizzato per il calcolo consolidato dei fondi propri minimi e dei fondi propri computabili (art. 7 OFoP). 14*

Le banche e i commercianti di valori mobiliari che appartengono a un gruppo finanziario sottoposto alla vigilanza della FINMA sono esonerati dagli obblighi di pubblicazione in materia di *corporate governance* (Allegato 7). 14.1*

III. Deroche agli obblighi di pubblicazione

Le banche delle categorie di vigilanza 4 e 5 possono limitarsi a una «pubblicazione parziale» annuale, a meno che non utilizzino approcci modello per il calcolo dei fondi propri minimi o effettuino operazioni di cartolarizzazione (*origination, sponsoring, investing*) in conformità alla Circ. FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche». L'entità della pubblicazione parziale è definita nell'Allegato 1. Al superamento dei seguenti valori soglia, tali banche devono tuttavia completare la pubblicazione parziale nel modo seguente: 15*

- pubblicazione delle tabelle 10, 11 e 16 se i fondi propri minimi per il rischio di credito (senza rischio di credito della controparte) superano i CHF 350 milioni (calcolo in conformità al nm. 18); 16
- pubblicazione delle tabelle 26 e 28 se i fondi propri minimi per il rischio di credito della controparte¹ superano i CHF 70 milioni (calcolo in conformità al nm. 18). 17

I valori soglia di CHF 350 milioni risp. CHF 70 milioni si riferiscono al singolo istituto, purché la pubblicazione avvenga unicamente su base individuale, o a livello di gruppo, purché la pubblicazione avvenga su base consolidata. I fondi propri minimi per il rischio di credito risp. per il rischio di credito della controparte corrispondono alla media dei corrispondenti valori riportati negli attestati dei fondi propri degli ultimi quattro semestri che precedono la data di riferimento della chiusura. In caso di cambiamenti nella chiusura individuale (incorporazioni o scorporazioni) o di modifica del perimetro di consolidamento (acquisti o vendite), ai fini del calcolo della media i relativi valori dei quattro semestri precedenti devono essere adeguati di conseguenza. 18

¹ Nel «rischio di credito di controparte» rientrano le seguenti tipologie di transazioni: operazioni in derivati, transazioni con lunghi termini di regolamento, operazioni di rifinanziamento di titoli (SFT, *securities financing transactions*).

Se i requisiti in materia di pubblicazione vengono inaspriti (p. es. cambio della categoria di vigilanza della FINMA, superamento di un valore soglia), le informazioni supplementari devono essere pubblicate a partire dal momento in cui avviene tale inasprimento (applicazione prospettica). I valori comparativi relativi ai periodi precedenti non devono essere pubblicati. 19

Le banche delle categorie di vigilanza 1–3 soggiacciono all'obbligo di pubblicazione totale di cui agli allegati 1-6. 20*

IV. Approvazione

L'organo preposto all'alta direzione, alla vigilanza e al controllo approva i principi specifici all'istituto e l'entità della pubblicazione, in base ai quali la banca adempie le disposizioni della presente circolare. La pubblicazione deve essere sottoposta a un controllo interno compatibile con quello per la pubblicazione del conto annuale risp. del conto di gruppo. 21

V. Principi generali per la pubblicazione

La pubblicazione ai sensi della presente circolare deve adempiere i seguenti principi: 22

- chiarezza: le informazioni pubblicate devono essere comprensibili; 23
- esaustività: le attività e i rischi fondamentali della banca devono essere pubblicati adeguatamente dal punto di vista qualitativo e quantitativo; 24
- pertinenza: deve essere possibile stimare e, tramite eventuali indicazioni concernenti voci del bilancio o del conto economico, comprendere i rischi esistenti ed eventuali della banca risp. del gruppo finanziario come pure la gestione di tali rischi. Le informazioni non significative devono essere omesse; 25
- coerenza: le pubblicazioni devono essere redatte da un periodo all'altro in maniera coerente. Eventuali cambiamenti sostanziali devono essere adeguatamente motivati e commentati. 26

VI. Modalità di pubblicazione

Le pubblicazioni quantitative e qualitative tengono conto della pertinenza nel quadro delle attività svolte e degli approcci regolamentari impiegati. Se una banca ritiene che le informazioni da pubblicare in base a una tabella (cfr. Allegato 2) non sono pertinenti, può rinunciare alla pubblicazione di tali informazioni o di parti di esse. In questo caso la banca deve spiegare per quale motivo le informazioni non pubblicate non sono pertinenti. I portafogli per i quali non avviene alcuna pubblicazione devono essere descritti. Occorre riportare il totale delle posizioni ponderate per il rischio (RWA) relative a tali portafogli. 27

L'Allegato 1 contiene una rappresentazione schematica di tutte le tabelle previste, e indica quali tabelle devono essere necessariamente pubblicate in forma predefinita (tabelle fisse), 28

quali possono essere pubblicate dopo essere state adeguate in seguito a riflessioni in seno alla banca (tabelle flessibili) e con quale frequenza le informazioni devono essere aggiornate.

Le banche che effettuano le pubblicazioni in inglese possono riprendere nelle tabelle le formulazioni originali del documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (v. nm. 2-7). 29

Le righe/colonne non utilizzate delle tabelle fisse possono essere tralasciate. La numerazione delle righe e delle colonne non deve essere modificata. Se necessario, possono essere inserite delle righe aggiuntive, senza tuttavia modificare la numerazione predefinita. In linea di principio, la presentazione e la granularità che sono state scelte la prima volta per le tabelle flessibili devono essere mantenute nel corso del tempo. 30

VII. Forma della pubblicazione

Le informazioni oggetto di pubblicazione in conformità alla presente circolare devono essere facilmente accessibili. Le banche che sottostanno all'obbligo di pubblicazione totale o parziale devono mettere a disposizione sul loro sito Internet le informazioni concernenti l'esercizio in rassegna e le informazioni concernenti almeno i quattro anni precedenti. Le banche delle categorie di vigilanza 4 e 5 che non dispongono di un sito Internet possono limitarsi a pubblicare tali informazioni nel rapporto di gestione. 31

Le banche che sottostanno all'obbligo di pubblicazione totale devono pubblicare le informazioni in un documento a sé stante. Questo documento può anche costituire una parte separata del rapporto intermedio o di gestione, se questa parte può essere chiaramente identificata come pubblicazione in conformità alla presente circolare e tali rapporti vengono messi a disposizione sul sito Internet. Per la pubblicazione dei contenuti delle tabelle con formato flessibile (cfr. Allegato 1), in questa parte si può invece rimandare a fonti facilmente accessibili se come parte integrante del riferimento sono riportate le seguenti informazioni: 32

- riferimento delle tabelle in base agli standard minimi di Basilea e denominazione delle tabelle (p. es. approccio di gestione del rischio della banca [OVA]); 33
- nome completo della fonte di riferimento in cui sono pubblicate le informazioni; 34
- link al sito Internet; 35
- indicazione della pagina e del numero della sezione della fonte di riferimento in cui sono pubblicate le informazioni. 36

Le banche che sottostanno all'obbligo di pubblicazione parziale e non pubblicano nel rapporto di gestione le informazioni in conformità alla presente circolare devono indicare nel rapporto di gestione dove tali informazioni sono disponibili. 37*

Le banche devono rendere facilmente accessibile sul loro sito Internet la pubblicazione in materia di *corporate governance* (Allegato 7) e riportare quest'ultima nel rapporto di gestione in un'apposita appendice. Se singole informazioni vengono già pubblicate nel rapporto di gestione ordinario oppure in ragione di altri requisiti ai sensi della presente circolare, si può rinunciare a una pubblicazione separata. 37.1*

Le banche che usufruiscono dello sconto ampliato di consolidamento in conformità ai nm. 9, 11 e 12 devono riportare nei loro rapporti di gestione un'indicazione generale relativa a dove ottenere la pubblicazione consolidata. 38

VIII. Momento e termini della pubblicazione

La periodicità della pubblicazione è descritta nell'Allegato 1. 39

La pubblicazione dei dati aggiornati dopo ogni chiusura annuale deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura del conto annuale. La pubblicazione dei dati aggiornati dopo ogni chiusura intermedia deve avvenire entro due mesi dalla chiusura del conto intermedio risp. dal giorno di riferimento della chiusura intermedia. 40

Occorre indicare chiaramente la data della stesura o dell'adeguamento delle informazioni pubblicate. 41

Le banche devono adattare sul loro sito Internet, entro tre mesi, le informazioni in materia di *corporate governance* (Allegato 7) qualora vengano apportate modifiche materiali alle informazioni in questo ambito. 41.1*

IX. Requisiti supplementari per le grandi banche

Le banche i cui fondi propri minimi per il rischio di credito sono superiori a CHF 4 miliardi (calcolo secondo il nm. 18) e che svolgono un'attività internazionale significativa devono inoltre pubblicare trimestralmente le informazioni di cui all'Allegato 4 a livello di gruppo e delle principali filiali della banca nonché dei sottogruppi, svizzeri ed esteri, tenuti ad adempiere le esigenze in materia di fondi propri e di liquidità, nel rispetto dei termini di cui al nm. 40. 42

Abrogato 43*

Abrogato 44*

Abrogato 45*

Abrogato 46*

Abrogato 47*

Le banche con un'esposizione totale che supera il controvalore di EUR 200 miliardi devono, a livello di gruppo finanziario, pubblicare anche gli indicatori principali che sono menzionati nel documento di Basilea «Globally systemically important banks: updated assessment methodology and the additional loss absorbency requirement» del 3 luglio 2013. La pubblicazione avviene ogni anno entro un termine di quattro mesi dalla data della chiusura annuale. 48

X. Particolari obblighi di pubblicazione per i gruppi finanziari e le banche di rilevanza sistemica

Sulla base dei calcoli paralleli da effettuare in applicazione degli artt. 124-133 OFoP ed entro i termini di cui ai nm. 40-41, le banche di rilevanza sistemica devono pubblicare, a livello di gruppo finanziario, di gruppo finanziario subordinato e di singoli istituti di rilevanza sistemica tenuti ad adempiere le esigenze in materia di fondi propri, le informazioni secondo le tabelle modello² dell'Allegato 5. 49*

Abrogato 50*

Abrogato 51*

Abrogato 52*

Annualmente occorre inoltre pubblicare un elenco completo e una qualifica delle agevolazioni concesse a livello di singolo istituto sulle posizioni ponderate per il rischio, sui fondi propri computabili o sull'esposizione totale, indicando la significatività dei loro effetti e la loro rilevanza unitamente a una spiegazione in merito a che cosa giustifica la rispettiva facilitazione ai sensi dell'art. 125 cpv. 5 lett. b OFoP. Questa operazione avviene tenendo in debita considerazione l'Allegato 6. Non devono essere indicate le quote di capitale pro forma, ossia le quote di capitale depurate da tali agevolazioni. 53*

XI. Audit

Le società di audit verificano il rispetto degli obblighi di pubblicazione in conformità alla Circolare FINMA 13/3 «Attività di audit» e riportano la loro presa di posizione nel rapporto sull'audit di vigilanza. 54

La pubblicazione nel rapporto intermedio e/o nella relazione annuale non è sottoposta all'audit ai sensi del Codice delle obbligazioni. Tuttavia, se alcuni elementi delle informazioni menzionate nella presente circolare vengono pubblicati nel conto annuale o nel conto di gruppo, sono sottoposti all'audit ai sensi del Codice delle obbligazioni. 55

XII. Disposizioni finali e transitorie

La pubblicazione in conformità al nm. 13 avviene per la prima volta al 31 dicembre 2015 (giorno di riferimento). La pubblicazione in conformità agli altri numeri marginali avviene secondo i nm. 57-63. 56

Le prime pubblicazioni annuali delle banche della categoria 1 devono avvenire entro fine aprile 2017, se l'anno di esercizio termina il 31 dicembre 2016. Negli altri casi, la prima 57

² Le tabelle modello sono tabelle fisse ai sensi del nm. 28. È consentito inserire righe supplementari ai sensi del nm. 30 come pure modificare la struttura delle tabelle, purché vengano pubblicate tutte le informazioni minime predefinite.

pubblicazione in conformità al nm. 40 per le chiusure intermedie deve essere effettuata dopo il 31 dicembre 2016.

Le prime pubblicazioni annuali delle banche delle categorie 2 e 3 devono essere effettuate entro fine aprile 2018 in base alle modalità di cui al nm. 57. 58

Le prime pubblicazioni annuali delle banche delle categorie 4 e 5 devono essere effettuate entro fine aprile 2019 in base alle modalità di cui al nm. 57; la pubblicazione secondo l'allegato 7 deve essere effettuata per la prima volta contestualmente al rapporto di gestione relativo al 2017. 59*

Le banche che utilizzano ancora l'approccio AS-CH possono effettuare la pubblicazione al più tardi entro il 31 dicembre 2018 (giorno di riferimento) in base al diritto previgente, con riserva del nm. 13; la pubblicazione secondo l'allegato 7 deve essere effettuata per la prima volta contestualmente al rapporto di gestione relativo al 2017. 60*

Le banche non devono riportare informazioni per i giorni di riferimento precedenti al 31 dicembre 2016, per pubblicarle nella forma prevista in conformità alla presente circolare. Il requisito ai sensi del nm. 31 concernente la messa a disposizione dei dati relativi ai quattro anni precedenti va inteso in maniera prospettica. 61

Le tabelle che mostrano una riconciliazione tra le cifre del periodo precedente e il periodo in rassegna³ non devono essere pubblicate se le cifre del periodo precedente si riferiscono a un periodo antecedente all'effettiva applicazione della presente circolare. 62

La tabella (CCR8) può essere applicata dal 1° gennaio 2017. 63

Le modifiche del 7 dicembre 2016 entrano in vigore il 1° gennaio 2017 e sono applicabili al 31 dicembre 2016. 64*

L'Allegato 7 deve essere applicato per la prima volta con il rapporto di gestione 2017. 65*

³ Tabelle n. 10 (CR2), n. 20 (CR8), n. 21 (CR9), n. 30 (CCR 7), n. 40 (MR2) e n. 41 (MR3)

Allegato 1

Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

N.	Riferimento in conformità agli standard minimi di Basilea	Denominazione della tabella	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Frequenza della pubblicazione			Deve essere pubblicata anche in caso di pubblicazione parziale?
				fisso	flessibile	trimestrale	semestrale	annuale	Annualmente
1		Composizione dei fondi propri computabili / riconciliazione	QC	X			X		No
2		Composizione dei fondi propri regolamentari computabili / Presentazione dei fondi propri regolamentari computabili	QC	X		¹	X		No, ma devono essere pubblicati i fondi propri computabili (totale, CET1 e T1; cfr. righe 59, 29 e 45) come pure il totale delle posizioni ponderate per il rischio. I coefficienti patrimoniali devono essere pubblicati in conformità alle righe 61–68f.
3	OVA	Approccio di gestione del rischio della banca ²	QUAL		X			X	No
4	OV1	Visione d'insieme delle posizioni ponderate per il rischio	QC	X		X ³			Sì, ma in forma semplificata

¹ V. nm. 42.

² Rimando parziale o integrale all'allegato del rapporto di gestione, se quest'ultimo contiene parzialmente o integralmente le informazioni necessarie.

³ Le banche che non pubblicano trimestralmente informazioni finanziarie possono limitarsi a una pubblicazione semestrale dei corrispondenti valori semestrali.

Allegato 1

Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

N.	Riferimento in conformità agli standard minimi di Basilea	Denominazione della tabella	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Frequenza della pubblicazione			Deve essere pubblicata anche in caso di pubblicazione parziale?
				fisso	flessibile	trimestrale	semestrale	annuale	Annualmente
5	LI1	Riconciliazione tra i valori contabili e le posizioni prudenziali	QC		X			X	No
6	LI2	Rappresentazione delle differenze fra le posizioni prudenziali e i valori contabili (conto annuale e conto di gruppo)	QC		X			X	No
7	LIA	Spiegazione delle differenze fra i valori contabili e valori prudenziali	QUAL		X			X	No
8	CRA	Rischio di credito: informazioni generali ⁴	QUAL		X			X	No
9	CR1	Rischio di credito: qualità creditizia degli attivi	QC	X			X		Sì
10	CR2	Rischio di credito: cambiamenti nei portafogli di crediti e titoli di debito in stato di <i>default</i>	QC	X			X		No, tranne nel caso in cui il valore soglia venga superato
11	CRB	Rischio di credito: informazioni supplementari sulla qualità creditizia degli attivi	QUAL/QC		X			X	No, tranne nel caso in cui il valore soglia venga superato

⁴ Rimando parziale o integrale all'allegato del rapporto di gestione, se quest'ultimo contiene parzialmente o integralmente le informazioni necessarie.

Allegato 1

Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

N.	Riferimento in conformità agli standard minimi di Basilea	Denominazione della tabella	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Frequenza della pubblicazione			Deve essere pubblicata anche in caso di pubblicazione parziale?
				fisso	flessibile	trimestrale	semestrale	annuale	Annualmente
12	CRC	Rischio di credito: informazioni sulle tecniche di riduzione del rischio	QUAL		X			X	No
13	CR3	Rischio di credito: visione d'insieme delle tecniche di riduzione del rischio di credito	QC	X			X		Sì, ma in forma semplificata
14	CRD	Rischio di credito: informazioni sull'impiego di rating esterni nell'approccio standard	QUAL		X			X	No
15	CR4	Rischio di credito: esposizione al rischio ed effetti della riduzione del rischio di credito in base all'approccio standard	QC	X			X		No
16	CR5	Rischio di credito: posizioni ripartite per categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all'approccio standard	QC	X			X		No, tranne nel caso in cui il valore soglia venga superato
17	CRE	IRB: informazioni relative ai modelli	QUAL		X			X	La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato l'IRB
18	CR6	IRB: esposizione al rischio per categorie di posizioni e probabilità di <i>default</i>	QC	X			X		
19	CR7	IRB: effetti di riduzione del rischio dei derivati di credito sulla ponderazione del rischio	QC	X			X		

Allegato 1

Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

N.	Riferimento in conformità agli standard minimi di Basilea	Denominazione della tabella	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Frequenza della pubblicazione			Deve essere pubblicata anche in caso di pubblicazione parziale?
				fisso	flessibile	trimestrale	semestrale	annuale	Annualmente
20	CR8	IRB: cambiamenti degli RWA delle posizioni soggette al rischio di credito	QC	X		X ⁵			
21	CR9	IRB: valutazione <i>ex post</i> delle stime di probabilità di <i>default</i> in base alle categorie di posizioni	QC		X			X	
22	CR10	IRB: finanziamenti speciali e titoli di partecipazione in base al metodo semplice di ponderazione del rischio	QC		X		X		
23	CCRA	Rischio di credito della controparte: informazioni generali	QUAL		X			X	No
24	CCR1	Rischio di credito della controparte: analisi tramite approccio	QC	X			X		No
25	CCR2	Rischio di credito della controparte: adeguamenti delle stime delle posizioni creditizie (<i>credit valuation adjustment</i> , CVA) a carico dei fondi propri	QC	X			X		No

⁵ Le banche che non pubblicano trimestralmente informazioni finanziarie possono limitarsi a una pubblicazione semestrale dei corrispondenti valori semestrali.

Allegato 1

Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

N.	Riferimento in conformità agli standard minimi di Basilea	Denominazione della tabella	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Frequenza della pubblicazione			Deve essere pubblicata anche in caso di pubblicazione parziale?
				fisso	flessibile	trimestrale	semestrale	annuale	Annualmente
26	CCR3	Rischio di credito della controparte: posizioni in base alle categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all'approccio standard	QC	X			X		No, tranne nel caso in cui il valore soglia venga superato
27	CCR4	IRB: rischio di credito della controparte in base a categoria di posizione e probabilità di <i>default</i>	QC	X			X		La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato l'IRB
28	CCR5	Rischio di credito della controparte: composizione delle garanzie per le posizioni esposte al rischio di credito della controparte	QC		X		X		No, tranne nel caso in cui il valore soglia venga superato
29	CCR6	Rischio di credito della controparte: posizioni su derivati di credito	QC		X		X		No
30	CCR7	Rischio di credito della controparte: cambiamenti a livello degli RWA delle posizioni sul rischio di credito della controparte in base all'approccio IMM (metodo del modello EPE)	QC	X		X ⁶			La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato il metodo del modello EPE

⁶ Le banche che non pubblicano trimestralmente informazioni finanziarie possono limitarsi a una pubblicazione semestrale dei corrispondenti valori semestrali.

Allegato 1

Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

N.	Riferimento in conformità agli standard minimi di Basilea	Denominazione della tabella	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Frequenza della pubblicazione			Deve essere pubblicata anche in caso di pubblicazione parziale?
				fisso	flessibile	trimestrale	semestrale	annuale	Annualmente
31	CCR8	Rischio di credito della controparte: posizioni nei confronti di controparti centrali	QC	X			X		No
32	SECA	Cartolarizzazioni: informazioni generali sulle posizioni in operazioni di cartolarizzazione	QUAL		X			X	La pubblicazione parziale non può essere utilizzata per tali attività
33	SEC1	Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca	QC		X		X		
34	SEC2	Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio di negoziazione	QC		X		X		
35	SEC3	Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca e corrispondenti esigenze minime in materia di fondi propri presso le banche che svolgono la funzione di <i>originator</i> o <i>sponsor</i>	QC	X			X		
36	SEC4	Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca e corrispondenti esigenze minime in materia di fondi propri presso le banche che svolgono la funzione di <i>investor</i>	QC	X			X		
37	MRA	Rischio di mercato: informazioni generali	QUAL		X			X	No

Allegato 1

Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

N.	Riferimento in conformità agli standard minimi di Basilea	Denominazione della tabella	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Frequenza della pubblicazione			Deve essere pubblicata anche in caso di pubblicazione parziale?
				fisso	flessibile	trimestrale	semestrale	annuale	Annualmente
38	MRB	Rischio di mercato: informazioni nel caso in cui venga impiegato l'approccio modello (IMA)	QUAL		X			X	La pubblicazione parziale non può essere utilizzata qualora venga impiegato l'IMA
39	MR1	Rischio di mercato: esigenze di fondi propri in base all'approccio standard	QC	X			X		No
40	MR2	Rischio di mercato: cambiamenti a livello degli RWA delle posizioni in base all'approccio modello (IMA)	QC	X		X ⁷			La pubblicazione parziale non può essere utilizzata qualora venga impiegato l'IMA
41	MR3	Rischio di mercato: valori basati su un modello per il portafoglio di negoziazione	QC	X			X		
42	MR4	Rischio di mercato: confronto delle stime VaR con utili e perdite	QC		X		X		
43		Rischio operativo: informazioni generali	QUAL		X			X	Sì
44		Rischio di tasso di interesse nel portafoglio della banca	QUAL/QC		X			X	Sì

⁷ Le banche che non pubblicano trimestralmente informazioni finanziarie possono limitarsi a una pubblicazione semestrale dei corrispondenti valori semestrali.

Allegato 1

Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione

N.	Riferimento in conformità agli standard minimi di Basilea	Denominazione della tabella	A livello qualitativo (QUAL) o quantitativo con commento (QC)	Formato della tabella		Frequenza della pubblicazione			Deve essere pubblicata anche in caso di pubblicazione parziale?
				fisso	flessibile	trimestrale	semestrale	annuale	Annualmente
45		Rappresentazione delle principali caratteristiche degli strumenti regolamentari di capitale proprio	QUAL	Disposizioni sull'aggiornamento: v. nota a piè di pagina 1					No
46		<i>Leverage ratio</i> : confronto degli attivi di bilancio e dell'esposizione totale per il <i>leverage ratio</i>	QC	X			X		No
47		<i>Leverage ratio</i> : rappresentazione dettagliata	QC	X		⁸	X		No, ma il numeratore e il denominatore del <i>leverage ratio</i> e il <i>leverage ratio</i> devono essere pubblicati (righe 20–22).
48		LCR: informazioni sulla liquidità a breve termine	QC	X		⁹	X		No, ma il numeratore (posizione 21), il denominatore (posizione 22) e il LCR (posizione 23) devono essere pubblicati.

⁸ V. nm. 42.

⁹ V. nm. 42.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 1: Composizione dei fondi propri computabili¹ / riconciliazione²

Tipo / formato	QC / fisso (Questa tabella può essere combinata con la tabella 5. Tutte le informazioni da pubblicare in conformità a entrambe le tabelle non devono essere modificate.)
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	• Descrivere il perimetro di consolidamento rilevante per il calcolo dei fondi propri, indicando le differenze sostanziali rispetto al perimetro di consolidamento secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti. • Indicare i nomi delle principali società del gruppo che sono integrate nel perimetro di consolidamento secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti e non nel perimetro di consolidamento regolamentare, e viceversa. Indicare inoltre il totale di bilancio e il capitale proprio e descrivere le attività principali. • Indicare i nomi delle principali società del gruppo che vengono consolidate in modo integrale o per quote. Eventuali differenze tra il metodo impiegato per il consolidamento per l'allestimento dei conti e quello utilizzato per il consolidamento regolamentare devono essere menzionate e motivate. • Indicare i nomi delle principali partecipazioni che non sono né consolidate in modo integrale né consolidate per quote, specificando il loro trattamento ai fini del calcolo dei fondi propri (deduzione o ponderazione). • Indicare i principali cambiamenti intervenuti nel perimetro di consolidamento rispetto all'anno precedente. • Descrivere le eventuali restrizioni che limitano il trasferimento di denaro o di fondi propri all'interno del gruppo.

¹ Le rubriche non utilizzate possono essere tralasciate nella pubblicazione.

² Un'unica colonna debitamente compilata è sufficiente a livello della chiusura singola e della chiusura consolidata, purché il perimetro di consolidamento contabile coincida con il perimetro di consolidamento prudenziale. In questo caso occorre indicare esplicitamente nella pubblicazione di gruppo che i perimetri di consolidamento coincidono.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

Bilancio ³	In conformità alla presentazione dei conti	In conformità al perimetro di consolidamento regolamentare	Riferi- menti ⁴
Attivi			
Liquidità			
Crediti nei confronti di banche			
Crediti risultanti da operazioni di finanzia- mento di titoli			
Crediti nei confronti della clientela			
Crediti ipotecari			
Attività di negoziazione			
Valori di sostituzione positivi di strumenti fi- nanziari derivati			
Altri strumenti finanziari con valutazione al <i>fair value</i>			
Immobilizzazioni finanziarie			
Ratei e risconti attivi			
Partecipazioni			
Immobilizzazioni materiali			
Valori immateriali			
<i>Di cui goodwill</i>			
<i>Di cui altri valori immateriali</i>			
<i>Di cui</i>			
Altri attivi			
<i>Di cui attività fiscali differite fondate su in- troiti futuri</i>			
<i>Di cui attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee</i>			
Capitale sociale non versato			
Totale attivi			
Capitale di terzi			
Impegni nei confronti di banche			
Impegni risultanti da operazioni di finanzia- mento di titoli			
Impegni risultanti da depositi della clientela			
Impegni risultanti da attività di negoziazione			
Valori di sostituzione negativi di strumenti fi- nanziari derivati			
Impegni da altri strumenti finanziari con valu- tazione <i>fair value</i>			
Obbligazioni di cassa			
Mutui presso centrali d'emissione di obbliga- zioni fondiariae e prestiti			

³ Le banche che utilizzano uno standard contabile internazionale riconosciuto adeguano di conseguenza la presentazione e le voci di bilancio.

⁴ Le righe in corsivo devono essere sistematicamente corredate di riferimenti che vanno ripresi dalla presenta-
zione dei fondi propri computabili (cfr. tabella 2).

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

Bilancio ³	In conformità alla presentazione dei conti	In conformità al perimetro di consolidamento regolamentare	Riferi- menti ⁴
Ratei e risconti passivi			
Altri passivi			
Accantonamenti			
<i>Di cui passività fiscali differite per goodwill</i>			
<i>Di cui passività fiscali differite per altri valori immateriali</i>			
<i>Di cui passività fiscali per ...</i>			
Totale capitale di terzi			
Di cui impegni postergati computabili come fondi propri complementari (T2)⁵			
Di cui impegni postergati computabili come fondi propri di base supplementari (AT1)⁶			
Capitale proprio			
Riserve per rischi bancari generali			
Capitale sociale			
<i>Di cui computabile come CET1</i>			
<i>Di cui computabile come AT1</i>			
Riserve legali / Riserve facoltative / Utile (perdite) riportato(e) / Utile (perdite) durante il periodo			
(Proprie quote di capitale)			
Quote minoritarie ⁷			
<i>Di cui computabile come CET1</i>			
<i>Di cui computabile come AT1</i>			
Totale capitale proprio			

⁵ Le banche di rilevanza sistemica presentano separatamente il capitale di conversione con soglia di attivazione elevata e il capitale di conversione con soglia di attivazione bassa.

⁶ Le banche di rilevanza sistemica presentano separatamente il capitale di conversione con soglia di attivazione elevata e il capitale di conversione con soglia di attivazione bassa.

⁷ Solo nelle chiusure consolidate.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 2: Composizione dei fondi propri regolamentari computabili / Presentazione dei fondi propri regolamentari computabili¹

Tipo / formato	QC / fisso
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	All'occorrenza, indicazioni relative alla presa in considerazione di società del gruppo attive nel settore assicurativo (senza indicare le cosiddette <i>captive</i> , cfr. art. 12 OFoP).

		Importo netto (in considerazione delle disposizioni transitorie)	Effetto delle disposizioni transitorie (<i>phase in / phase out</i> per quote minoritarie)	Riferimenti ²
Fondi propri di base di qualità primaria (CET1)				
1	Capitale sociale emesse e versato, integralmente computabile		--	
2	Riserve di utile, incl. riserve per rischi bancari generali ³ / Utile (perdite) riportato(e) e utile (perdite) durante il periodo		--	
3	Riserve di capitale e riserva di conversione in valuta estera (+/-) ⁴		--	
4	Capitale sociale emesso e versato, riconosciuto in via transitoria (<i>phase out</i>) ⁵		--	
5	Quote minoritarie			
6	= Fondi propri di base di qualità primaria, prima degli adeguamenti			
	Adeguamenti relativi ai fondi propri di base di qualità primaria			
7	Adeguamenti in base a una valutazione prudente			
8	<i>Goodwill</i> (al netto delle passività fiscali differite contabilizzate)			

¹ Le rubriche non utilizzate possono essere tralasciate.

² V. spiegazioni concernenti la tabella 1.

³ Previa deduzione delle passività fiscali differite, a condizione che non sia stato costituito alcun accantonamento corrispettivo.

⁴ Solo nelle chiusure consolidate.

⁵ Riguarda solo le banche che non sono organizzate come società anonima.

Tabelle fisse e flessibili

		Importo netto (in considerazione delle disposizioni transitorie)	Effetto delle disposizioni transitorie (<i>phase in / phase out</i> per quote minoritarie)	Riferimenti ²
9	Altri valori immateriali (al netto delle passività fiscali differite contabilizzate, senza diritti per il servizio dei mutui ipotecari [MSR])			
10	Attività fiscali differite fondate su introiti futuri			
11	Riserve derivanti dalla valutazione delle coperture dei flussi di pagamento (cash flow hedge) ⁶ (-/+)			
12	«Disavanzo IRB» (differenza tra perdite attese e rettifiche di valore)			
13	Ricavi provenienti dalla vendita di crediti correlati a operazioni di cartolarizzazione			
14	Utile (perdite) sulla base del proprio rischio di credito ⁷			
15	Crediti relativi a piani previdenziali a prestazione definita (al netto delle passività fiscali differite contabilizzate)			
16	Posizione lunga netta nei propri strumenti CET1			
17	Partecipazioni di capitale incrociate (strumenti CET1)			
17a	Partecipazioni qualificate in cui viene esercitata un'influenza dominante con gli altri proprietari (strumenti CET1)			
17b	Partecipazioni da consolidare ⁸ (strumenti CET1)			
18	Partecipazioni non qualificate (max. 10%) in ambito finanziario (importo eccedente il valore soglia 1) (strumenti CET1)			
19	Altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario (importo eccedente il valore soglia 2) (strumenti CET1)			
20	Diritti per il servizio dei mutui ipotecari (MSR) (importo eccedente il valore soglia 2)			

⁶ Riguarda solo le banche che utilizzano uno standard contabile internazionale riconosciuto.

⁷ Riguarda solo le banche che utilizzano uno standard contabile internazionale riconosciuto. Le banche la cui applicazione dell'opzione *fair value* non è riconosciuta a livello regolamentare indicano tutti gli adeguamenti secondo il nm. 145 segg. della Circolare FINMA 13/1 «Fondi propri computabili – banche».

⁸ Riguarda solo l'eventuale pubblicazione a livello di singolo istituto oltre alla pubblicazione consolidata.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		Importo netto (in considerazione delle disposizioni transitorie)	Effetto delle disposizioni transitorie (<i>phase in / phase out</i> per quote minoritarie)	Riferimenti ²
21	Altre attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee (importo eccedente il valore soglia 2)			
22	Importo eccedente il valore soglia 3 (15%)			
23	Di cui altre partecipazioni qualificate			
24	Di cui per i diritti per il servizio dei mutui ipotecari			
25	Di cui per altre attività fiscali differite			
26	Perdite attese per titoli di partecipazione secondo l'approccio PD/LGD			
26a	Ulteriori adeguamenti per chiusure in conformità a uno standard contabile internazionale riconosciuto			
26b	Altre deduzioni			
27	Importo le cui deduzioni AT1 superano il capitale AT1			
28	= Somma degli adeguamenti CET1			
29	= Fondi propri di base di qualità primaria (net CET1)			
Fondi propri di base supplementari (AT1)				
30	Strumenti emessi e versati, integralmente computabili			
31	Di cui strumenti di capitale proprio secondo la chiusura contabile			
32	Di cui strumenti di titoli di debito secondo la chiusura contabile			
33	Strumenti emessi e versati, riconosciuti in via transitoria (<i>phase out</i>)			
34	Quote di minoranza computabili come AT1			
35	Di cui riconosciute in via transitoria (<i>phase out</i>)			
36	= Somma dei fondi propri di base supplementari, prima degli adeguamenti			
	Adeguamenti ai fondi propri di base supplementari			
37	Posizione lunga netta nei propri strumenti AT1			
38	Partecipazioni di capitale incrociate (strumenti AT1)			

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		Importo netto (in considerazione delle disposizioni transitorie)	Effetto delle disposizioni transitorie (<i>phase in / phase out</i> per quote minoritarie)	Riferimenti ²
38a	Partecipazioni qualificate in cui viene esercitata un'influenza dominante con gli altri proprietari (strumenti AT1)			
38b	Partecipazioni da consolidare ⁹ (strumenti AT1)			
39	Partecipazioni non qualificate (max. 10%) in ambito finanziario (importo eccedente il valore soglia 1) (strumenti AT1)			
40	Altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario (strumenti AT1)			
41	Altre deduzioni			
42	Importo le cui deduzioni T2 superano il capitale T2			
	ADEGUAMENTI TIER 1 SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE			
	DI CUI PER ADEGUAMENTI DI VALORE IN BASE A UNA VALUTAZIONE PRUDENTE			
	DI CUI PER STRUMENTI PROPRI CET1			
	DI CUI PER <i>GOODWILL</i> (AL NETTO DELLE PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE CONTABILIZZATE)			
	DI CUI PER ALTRI VALORI IMMATERIALI (AL NETTO DELLE PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE CONTABILIZZATE)			
	DI CUI PER RISERVE DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE DELLE COPERTURE DEI FLUSSI DI PAGAMENTO			
	DI CUI PER DISAVANZO IRB			
	DI CUI PER RICAVI PROVENIENTI DALLA VENDITA DI CREDITI CARTOLARIZZATI			
	DI CUI PER UTILI (PERDITE) SULLA BASE DEL PROPRIO RISCHIO DI CREDITO			
	DI CUI PER PARTECIPAZIONI			

⁹ Riguarda solo l'eventuale pubblicazione a livello di singolo istituto oltre alla pubblicazione consolidata.

Tabelle fisse e flessibili

		Importo netto (in considerazione delle disposizioni transitorie)	Effetto delle disposizioni transitorie (<i>phase in / phase out</i> per quote minoritarie)	Riferimenti ²
	DI CUI PER PERDITE ATTESE PER TITOLI DI PARTECIPAZIONE SECONDO L'APPROCCIO PD/LGD			
	DI CUI PER DIRITTI PER IL SERVIZIO DEI MUTUI IPOTECARI (MSR)			
42a	Eccedenza delle deduzioni che viene assegnata al capitale CET1			
43	= Somma degli adeguamenti AT1			
44	= Fondi propri di base supplementari (net AT1) ¹⁰			
45	= Fondi propri di base (net tier 1)			
Fondi propri complementari (T2)				
46	Strumenti emessi e versati, integralmente computabili ¹¹			
47	Strumenti emessi e versati, riconosciuti in via transitoria (<i>phase out</i>)			
48	Quote di minoranza computabili come T2			
49	Di cui riconosciuti in via transitoria (<i>phase out</i>)			
50	Rettifiche di valore; accantonamenti e ammortamenti per motivi di prudenza ¹² ; riserve obbligatorie su immobilizzazioni finanziarie			
51	= Fondi propri complementari prima degli adeguamenti			
	Adeguamenti ai fondi propri complementari			
52	Posizione lunga netta nei propri strumenti T2			
53	Partecipazioni di capitale incrociate (strumenti T2)			
53a	Partecipazioni qualificate in cui viene esercitata un'influenza dominante con agli altri proprietari (strumenti T2)			

¹⁰ Le banche di rilevanza sistemica presentano separatamente il capitale di conversione con soglia di attivazione elevata e il capitale di conversione con soglia di attivazione bassa.

¹¹ Dopo la deduzione degli ammortamenti calcolatori (cfr. art. 30 n. 2 OFoP).

¹² Riguarda solo la pubblicazione a livello di singolo istituto. Previa deduzione delle passività fiscali differite, a condizione che non sia stato costituito alcun accantonamento corrispettivo.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		Importo netto (in considerazione delle disposizioni transitorie)	Effetto delle disposizioni transitorie (<i>phase in / phase out</i> per quote minoritarie)	Riferimenti ²
53b	Partecipazioni da consolidare ¹³ (strumenti T2)			
54	Partecipazioni non qualificate (max. 10%) in ambito finanziario (importo eccedente il valore soglia 1) (strumenti T2)			
55	Altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario (strumenti T2)			
56	Altre deduzioni			
	DEDUZIONI SUPPLEMENTARI NEL CONTESTO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE (PRECEDENTI «DEDUZIONI CIASCUNA PER METÀ»)			
	DI CUI ¹⁴			
56a	Eccedenza delle deduzioni che viene assegnata al capitale AT1			
57	= Somma degli adeguamenti T2			
58	= Fondi propri complementari (net T2) ¹⁵			
59	= Fondi propri regolamentari (net T1 & T2) ¹⁶			
	IMPORTI CON PONDERAZIONE DEL RISCHIO SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE (<i>PHASE IN</i>)			
	DI CUI ¹⁷			
60	Somma delle posizioni ponderate per il rischio			
Quote di capitale				
61	Quota CET1 (numero 29, in % delle posizioni ponderate per il rischio)			
62	Quota T1 (numero 45, in % delle posizioni ponderate per il rischio)			

¹³ Riguarda solo l'eventuale pubblicazione a livello di singolo istituto oltre alla pubblicazione consolidata.

¹⁴ La banca aggiunge altre righe per presentare nel dettaglio gli effetti delle disposizioni transitorie (*phase in*).

¹⁵ Le banche di rilevanza sistemica presentano separatamente il capitale di conversione con soglia di attivazione elevata e il capitale di conversione con soglia di attivazione bassa.

¹⁶ Le banche di rilevanza sistemica presentano separatamente il capitale di conversione con soglia di attivazione elevata e il capitale di conversione con soglia di attivazione bassa.

¹⁷ La banca aggiunge altre righe per presentare nel dettaglio gli effetti delle disposizioni transitorie (*phase in*).

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		Importo netto (in considerazione delle disposizioni transitorie)	Effetto delle disposizioni transitorie (<i>phase in / phase out</i> per quote minoritarie)	Riferimenti ²
63	Quota di fondi propri regolamentari (numero 59, in % delle posizioni ponderate per il rischio)			
64	Requisiti concernenti il CET1 in conformità agli standard minimi di Basilea (esigenze minime + cuscinetto di fondi propri + cuscinetto anticiclico + cuscinetto di fondi propri per le banche di rilevanza sistemica) (in % delle posizioni ponderate per il rischio)			
65	Di cui cuscinetto di fondi propri in conformità agli standard minimi di Basilea (in % delle posizioni ponderate per il rischio)			
66	Di cui cuscinetto anticiclico ¹⁸ in conformità agli standard minimi di Basilea (in % delle posizioni ponderate per il rischio)			
67	Di cui cuscinetto di capitale per gli istituti di rilevanza sistemica in conformità agli standard minimi di Basilea (in % delle posizioni ponderate per il rischio)			
68	Quota CET1 a copertura delle esigenze minime e delle esigenze relative al cuscinetto di capitale in conformità agli standard minimi di Basilea, al netto dei requisiti di AT1 e T2 soddisfatti mediante il CET1 (in % delle posizioni ponderate per il rischio)			
68a ¹⁹	Esigenza complessiva di CET1 in conformità all'Allegato 8 dell'OFoP più cuscinetto anticiclico (in % delle posizioni ponderate per il rischio)			
68b	CET1 disponibile (in % delle posizioni ponderate per il rischio)			
68c	Esigenza complessiva di T1 in conformità all'Allegato 8 dell'OFoP più cuscinetto di			

¹⁸ Il cuscinetto anticiclico deve essere espresso in termini percentuali sul totale delle posizioni ponderate per il rischio (n. 60). Se è materiale, le banche che sottostanno al cuscinetto di capitale anticiclico esteso secondo l'art. 44a OFoP comprovano separatamente l'entità di detto cuscinetto in percentuale delle posizioni ponderate per il rischio.

¹⁹ Le banche di rilevanza sistemica possono rinunciare ai dati delle righe 68a–f, in quanto a esse non è applicabile l'Allegato 8 dell'OFoP.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		Importo netto (in considerazione delle disposizioni transitorie)	Effetto delle disposizioni transitorie (<i>phase in / phase out</i> per quote minoritarie)	Riferimenti ²
	capitale anticiclico (in % delle posizioni ponderate per il rischio)			
68d	T1 disponibile (in % delle posizioni ponderate per il rischio)			
68e	Esigenza complessiva di capitale regolamentare in conformità all'Allegato 8 dell'O-FoP più cuscinetto di capitale anticiclico (in % delle posizioni ponderate per il rischio)			
68f	Capitale regolamentare disponibile (in % delle posizioni ponderate per il rischio)			
Importi inferiori ai valori soglia per le deduzioni (prima della ponderazione per il rischio)				
72	Partecipazioni non qualificate nel settore finanziario			
73	Altre partecipazioni qualificate nel settore finanziario (CET1)			
74	Diritti per il servizio dei mutui ipotecari			
75	Altre attività fiscali differite			
Limite massimo applicabile per la considerazione nel T2				
76	Rettifiche di valore computabili nel T2 nel quadro dell'approccio AS-BRI			
77	Limite massimo per il computo delle rettifiche di valore nell'approccio AS-BRI			
78	Rettifiche di valore computabili nel T2 nel quadro dell'approccio IRB			
79	Limite massimo per il computo delle rettifiche di valore nell'approccio IRB			

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 3 (OVA): Approccio di gestione del rischio della banca

Scopo	Descrivere la strategia della banca e in che modo il consiglio di amministrazione e la direzione valutano e gestiscono il rischio. Il lettore deve ottenere una chiara visione d'insieme della tolleranza e della propensione al rischio della banca per quanto riguarda le sue attività principali e tutti i rischi fondamentali.
Tipo / formato	QUAL / flessibile
Frequenza	Annuale

Informazioni minime:

- Spiegare in che modo il modello operativo interagisce con il profilo generale di rischio (nello specifico indicare e descrivere i principali rischi del modello operativo e tutti i rischi connessi) e in che modo il profilo di rischio della banca è correlato alla politica di rischio approvata dall'organo preposto all'alta direzione e al controllo.
- Struttura della *governance* del rischio: responsabilità in seno alla banca (segnatamente sorveglianza e delega delle competenze; separazione delle funzioni in base a tipologie di rischio, unità operative, ecc.); correlazioni tra le strutture della gestione del rischio interessate (segnatamente l'organo competente per l'alta direzione e il controllo, la direzione, i comitati di rischio a sé stanti, la struttura di gestione del rischio, la funzione di *compliance*, la funzione di audit interno).
- Canali utilizzati per comunicare, presentare e concretizzare la cultura del rischio in seno alla banca (segnatamente codice di condotta, direttive per limitare il rischio operativo o i processi nel caso in cui vengano violati o superati i limiti di rischio; i processi per pianificare e discutere le tematiche concernenti il rischio fra le unità responsabili dell'assunzione dei rischi e quelle competenti per il controllo).
- Entità e principali caratteristiche dei sistemi di misurazione del rischio.
- Descrizione dei processi per il rendiconto in materia di rischio (in particolare entità e contenuti principali dei rapporti sul rischio) all'attenzione dell'organo preposto all'alta vigilanza e al controllo e della direzione.
- Informazioni qualitative sugli *stress test* (segnatamente i portafogli sottoposti a tali test, gli scenari e i metodi impiegati, e infine l'utilizzo degli *stress test* nel contesto della gestione del rischio).
- Strategie e processi per la gestione del rischio, rilevamento e riduzione dei rischi inerenti al modello operativo e processi per mantenere costante l'efficacia delle tecniche di rilevamento e riduzione del rischio.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 4 (OV1): Visione d'insieme delle posizioni ponderate per il rischio

Scopo	Fornire una visione d'insieme delle posizioni ponderate per il rischio (RWA) che rappresentano il denominatore delle quote di capitale ponderate per il rischio. Le ulteriori ripartizioni degli RWA sono indicate in altre tabelle.
Contenuto	Posizioni ponderate per il rischio e fondi propri minimi.
Tipo / formato	QC / fisso
Frequenza	Trimestrale o, all'occorrenza, semestrale
Commento minimo richiesto	Tabella per le banche sottoposte all'obbligo di pubblicazione totale: • Identificazione e spiegazione dei motivi che conducono a cambiamenti sostanziali delle cifre concernenti il periodo precedente. • Se la colonna/la rubrica (c) contiene un'esigenza in materia di fondi propri che non corrisponde all'8% del valore riportato nella colonna (a), occorre fornire una spiegazione. • Qualora venga impiegato l'approccio modello basato sul mercato per i titoli di partecipazione, occorre indicare annualmente le principali caratteristiche del modello interno. Tabella per le banche sottoposte all'obbligo di pubblicazione parziale: • Approcci impiegati per determinare i fondi propri minimi (rischio di credito: approccio standard; rischio di mercato: approccio de minimis o approccio standard; rischio operativo: approccio dell'indicatore di base o all'approccio standard). • Identificazione e spiegazione dei motivi che conducono a cambiamenti sostanziali delle cifre concernenti il periodo precedente. • Se la colonna/la rubrica (c) contiene un'esigenza in materia di fondi propri che non corrisponde all'8% del valore riportato nella colonna (a), occorre fornire una spiegazione.

Tabelle fisse e flessibili

a) Tabella per le banche sottoposte all'obbligo di pubblicazione totale

		a	b	c
		RWA ¹	RWA ²	Fondi propri minimi ³
		T	T-1	T
1	Rischio di credito (senza CCR – rischio di credito della controparte) ⁴			
2	Di cui determinato con l'approccio standard (AS)			
3	Di cui determinato con l'approccio IRB ⁵			
4	Rischio di credito della controparte ⁶			
5	Di cui determinato con l'approccio standard (AS-CCR)			
5a	Di cui determinato con l'approccio standard semplificato (ASA-CCR) ⁷			
6	Di cui determinato con l'approccio modello (IMM e metodo del modello EPE)			
7	Titoli di partecipazione nel portafoglio della banca, determinati con l'approccio basato sul mercato ⁸			

¹ RWA: posizioni ponderate per il rischio in conformità alle prescrizioni in materia di fondi propri. Se le prescrizioni non prevedono direttamente il calcolo degli RWA, bensì il calcolo dei fondi propri minimi, per ottenere l'equivalente RWA questi ultimi devono essere moltiplicati per 12,5 (p. es. nel caso del rischio di mercato o del rischio operativo).

² Vale a dire gli RWA pubblicati relativi al periodo precedente (p. es. il trimestre o il semestre precedente).

³ Vale a dire i fondi propri minimi alla data di riferimento. Essi corrispondono generalmente all'8% degli RWA, tuttavia possono essere contemplate delle eccezioni (p. es. se è applicabile un limite inferiore [*floor*] oppure se devono essere apportati degli adeguamenti mediante fattori di scala).

⁴ Vale a dire gli RWA e i fondi propri minimi in base alle disposizioni delle tabelle 8–22. Non devono essere riportate tutte le posizioni sottoposte alle prescrizioni in materia di cartolarizzazione, comprese cartolarizzazioni nel portafoglio della banca (cfr. riga 12) e le posizioni con rischio di credito della controparte (cfr. riga 4). Il rischio senza controparte (cfr. art. 78 segg. OFoP) deve parimenti essere preso in considerazione in questa riga.

⁵ Vale a dire A-IRB (Advanced IRB) e F-IRB (Foundation IRB).

⁶ Vale a dire rischio di credito della controparte, coperto dalle tabelle 23–31.

⁷ Questa riga viene compilata unicamente dagli istituti che si avvalgono effettivamente dell'approccio semplificato.

⁸ Questo importo corrisponde agli RWA che la banca ha determinato sulla base dell'approccio basato sul mercato (metodo della ponderazione semplice) o del metodo del modello interno (IMM); cfr. §343-349 del testo normativo di Basilea II (<http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>). Se il trattamento prudenziale dei titoli di

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c
		RWA ¹	RWA ²	Fondi propri minimi ³
		T	T-1	T
8	Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio <i>look through</i>			
9	Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio <i>mandate based</i>			
10	Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio <i>fall-back</i>			
10a	Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio semplificato ⁹			
11	Rischio di regolamento ¹⁰			
12	Posizioni in operazioni di cartolarizzazione nel portafoglio della banca ¹¹			
13	Di cui sottoposte all'approccio basato su rating (RBA)			
14	Di cui sottoposte al <i>supervisory formula approach</i> (SFA)			
15	Di cui sottoposte all'approccio standard o al <i>simplified supervisory formula approach</i> (SSFA)			
16	Rischio di mercato ¹²			

partecipazione avviene mediante l'approccio basato sul mercato o il metodo della ponderazione semplice, i corrispondenti RWA e i fondi propri minimi devono essere riportati nella tabella 22 e nella riga 7 della presente tabella. Se il trattamento prudenziale avviene mediante l'approccio PD/LGD, i corrispondenti RWA e i fondi propri minimi devono essere riportati nella tabella 18 e nella riga 3 della presente tabella. Se il trattamento prudenziale avviene mediante l'approccio standard, i corrispondenti RWA e i fondi propri minimi devono essere riportati nella tabella 15 e nella riga 2 della presente tabella.

⁹ Questa riga viene compilata unicamente dagli istituti che si avvalgono effettivamente dell'approccio semplificato.

¹⁰ Corrisponde ai requisiti per le posizioni da transazioni non regolate secondo l'art. 76 OFoP.

¹¹ Vale a dire i valori concernenti posizioni in operazioni di cartolarizzazione nel portafoglio della banca. Gli RWA devono essere determinati sulla base dei fondi propri minimi (gli RWA non corrispondono sempre agli RWA come figurano nelle tabelle 35 e 36, i quali vengono determinati prima di utilizzare un limite massimo risp. un *cap*).

¹² L'importo riportato corrisponde ai fondi propri minimi per il rischio di mercato (v. tabelle 37–42). Essi comprendono i fondi propri minimi per le posizioni in operazioni di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, ma non i fondi propri minimi per il rischio di credito della controparte.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c
		RWA ¹	RWA ²	Fondi propri minimi ³
		T	T-1	T
17	Di cui determinato con l'approccio standard			
18	Di cui determinato con l'approccio modello (IMM)			
19	Rischio operativo			
20	Di cui determinato con l'approccio dell'indicatore di base			
21	Di cui determinato con l'approccio standard			
22	Di cui determinato con un approccio specifico all'istituto (AMA)			
23	Importi inferiori alla soglia per le deduzioni (posizioni sottoposte a una ponderazione del rischio del 250%) ¹³			
24	Adeguamento per il limite inferiore (<i>floor</i>) ¹⁴			
25	Totale (1+4+7+8+9+10+10a+11+12+16+19+23+24)			

¹³ Vale a dire gli importi a cui deve essere applicata una ponderazione del 250% nel quadro dei valori soglia 2 e 3 (altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario, diritti per il servizio dei mutui ipotecari [*mortgage servicing rights*] e attività fiscali differite [*Deferred Tax Assets*, DTA] derivanti da differenze temporanee [*temporary differences*]).

¹⁴ In questa riga devono essere pubblicati gli effetti dei limiti inferiori (*floors*) nel quadro del pilastro 1, che si tratti di adeguamenti a livello degli RWA o dei fondi propri computabili. Gli adeguamenti imposti nel quadro del pilastro 2 non devono essere riportati. I limiti inferiori e/o gli adeguamenti apportati a livello inferiore come pure a livello globale (p. es. una categoria di rischio) devono essere presi in considerazione nel rendiconto concernente le esigenze in materia di fondi propri della corrispondente categoria di rischio.

Tabelle fisse e flessibili

b) Tabella per le banche sottoposte all'obbligo di pubblicazione parziale

		a	b	c
		RWA ¹⁵	RWA ¹⁶	Fondi propri minimi ¹⁷
		T	T-1	T
1	Rischio di credito ¹⁸			
16	Rischio di mercato			
19	Rischio operativo			
23	Importi al di sotto del valore soglia per le deduzioni (posizioni sottoposte a una ponderazione del rischio del 250%) ¹⁹			
25	Totale (1 + 16 + 19 + 23)			

¹⁵ RWA: posizioni ponderate per il rischio in conformità alle prescrizioni in materia di fondi propri. Se le prescrizioni non prevedono direttamente il calcolo degli RWA, bensì il calcolo dei fondi propri minimi, per ottenere l'equivalente RWA questi ultimi devono essere moltiplicati per 12,5 (p. es. nel caso del rischio di mercato o del rischio operativo).

¹⁶ Vale a dire gli RWA pubblicati relativi al periodo precedente.

¹⁷ Vale a dire i fondi propri minimi alla data di riferimento. Essi corrispondono generalmente all'8% degli RWA, tuttavia possono essere contemplate delle eccezioni.

¹⁸ Compresi il rischio di credito della controparte, i rischi concernenti i titoli di partecipazione nel portafoglio della banca e gli investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo come pure il rischio di regolamento. Alle banche in cui uno o più di questi rischi sono materiali si consiglia di compilare le corrispondenti righe «Di cui».

¹⁹ Vale a dire gli importi a cui deve essere applicata una ponderazione del 250% nel quadro dei valori soglia 2 e 3 (altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario, diritti per il servizio dei mutui ipotecari [*mortgage servicing rights*] e attività fiscali differite [*Deferred Tax Assets*, DTA] derivanti da differenze temporanee [*temporary differences*]).

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 5 (LI1): Riconciliazione tra i valori contabili e le posizioni prudenziali¹

Scopo	Le colonne (a) e (b) consentono di identificare le differenze tra il perimetro di consolidamento contabile e il perimetro di consolidamento prudenziale. Le colonne da (c) a (g) permettono di ripartire i valori contabili (righe) in base alle categorie di rischio ai sensi del diritto in materia di vigilanza. (Questa tabella può essere combinata con la tabella 1. Tutte le informazioni da pubblicare in conformità a entrambe le tabelle non devono essere modificate).
Contenuto	Valori contabili secondo la presentazione dei conti.
Tipo / formato	QC / flessibile (tuttavia le righe devono essere in linea con la struttura impiegata per la presentazione dei conti).
Frequenza	Annuale
Commento minimo richiesto	Se un elemento è soggetto a un'esigenza di fondi propri contemporaneamente in due o più categorie, occorre fornire una spiegazione.

¹ Se una determinata posizione è soggetta a un'esigenza di fondi propri in più di una categoria (v. colonne c–g), tale posizione deve essere indicata in ogni colonna attinente. Per questo motivo, la somma degli importi riportati nelle colonne c–g può essere maggiore rispetto al valore della colonna b.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

	a ²	b	c ³	d ⁴	e ⁵	f ⁶	g
	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento contabile	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento prudenziale	Valori contabili				
			Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito della controparte	Secondo le prescrizioni in materia di cartolarizzazione	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di mercato	Senza esigenze in materia di capitali o tramite deduzione del capitale
ATTIVI ⁷							
Liquidità							
Crediti nei confronti di banche							

² In presenza del medesimo perimetro di consolidamento, le colonne a e b possono essere accorpate.

³ Corrisponde al valore contabile delle posizioni (senza posizioni fuori bilancio) sottoposte al rischio di credito e che devono essere pubblicate nelle tabelle 9–12, 13, 15–16 e 18–22.

⁴ Corrisponde al valore contabile delle posizioni (senza posizioni fuori bilancio) sottoposte al rischio di credito della controparte e che devono essere pubblicate nelle tabelle 24–31.

⁵ Corrisponde al valore contabile delle posizioni (senza posizioni fuori bilancio) delle posizioni in operazioni di cartolarizzazione che devono essere pubblicate nelle tabelle 33–36.

⁶ Corrisponde al valore contabile delle posizioni (senza posizioni fuori bilancio) sottoposte al rischio di mercato e che devono essere pubblicate nelle tabelle 39–42.

⁷ In conformità alla struttura prevista dalla Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche». Le banche che utilizzano uno standard contabile internazionale riconoscono adeguano di conseguenza la struttura.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

	a ²	b	c ³	d ⁴	e ⁵	f ⁶	g
	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento contabile	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento prudenziale	Valori contabili				
			Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito della controparte	Secondo le prescrizioni in materia di cartolarizzazione	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di mercato	Senza esigenze in materia di capitali o tramite deduzione del capitale
Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli							
Crediti nei confronti della clientela							
Crediti ipotecari							
Attività di negoziazione							
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati							
Altri strumenti finanziari con valutazione al <i>fair value</i>							
Immobilizzazioni finanziarie							
Ratei e risconti							

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

	a ²	b	c ³	d ⁴	e ⁵	f ⁶	g
	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento contabile	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento prudenziale	Valori contabili				
			Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito della controparte	Secondo le prescrizioni in materia di cartolarizzazione	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di mercato	Senza esigenze in materia di capitali o tramite deduzione del capitale
Partecipazioni							
Immobilizzazioni materiali							
Valori immateriali							
Altri attivi							
Capitale sociale non versato							
TOTALE ATTIVI							
IMPEGNI							
Impegni nei confronti di banche							
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli							

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

	a ²	b	c ³	d ⁴	e ⁵	f ⁶	g
	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento contabile	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento prudenziale	Valori contabili				
			Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito della controparte	Secondo le prescrizioni in materia di cartolarizzazione	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di mercato	Senza esigenze in materia di capitali o tramite deduzione del capitale
Impegni risultanti da depositi della clientela							
Impegni risultanti da attività di negoziazione							
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati							
Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al <i>fair value</i>							
Obbligazioni di cassa							
Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiari e prestiti							
Ratei e risconti passivi							
Altri passivi							

Allegato 2



Tabelle fisse e flessibili

	a ²	b	c ³	d ⁴	e ⁵	f ⁶	g
	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento contabile	Valori contabili a livello del perimetro di consolidamento prudenziale	Valori contabili				
			Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito della controparte	Secondo le prescrizioni in materia di cartolarizzazione	Secondo le prescrizioni in materia di rischio di mercato	Senza esigenze in materia di capitali o tramite deduzione del capitale
Accantonamenti							
TOTALE IMPEGNI							

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 6 (LI2): Rappresentazione delle differenze fra le posizioni prudenziali e i valori contabili (conto annuale e conto di gruppo) ¹

Scopo	Fornire informazioni concernenti le principali cause delle differenze (tranne differenze nel perimetro di consolidamento rappresentate nella tabella 5) tra i valori contabili secondo la presentazione dei conti e i valori delle posizioni per scopi prudenziali.
Contenuto	Valori contabili (corrispondono ai valori indicati nella presentazione dei conti), ma basati sul perimetro di consolidamento prudenziale (v. righe 1–3) e sui valori delle posizioni impiegate per scopi prudenziali (v. riga 10).
Tipo / formato	QC / flessibile (Le denominazioni delle righe sono fornite a titolo illustrativo e devono essere adeguate da parte della banca in modo da poter descrivere in maniera pertinente le cause delle differenze fra i valori contabili secondo la presentazione dei conti e i valori delle posizioni impiegate per scopi prudenziali.)
Frequenza	Annuale
Commento minimo richiesto	V. tabella 7

¹ Le righe possono e devono essere adeguate da parte delle banche in modo da rappresentare al meglio le cause delle differenze fra i valori contabili e i valori prudenziali.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e
		Totale	Posizioni secondo: ²			
			Le prescrizioni in materia di rischio di credito	Le prescrizioni in materia di cartolarizzazione	Le prescrizioni in materia di rischio della controparte	Le prescrizioni in materia di rischio di mercato
1	Valori contabili degli attivi a livello del perimetro di consolidamento prudenziale (secondo la tabella 5) ³					
2	Valori contabili degli impegni a livello del perimetro di consolidamento prudenziale (secondo la tabella 5)					
3	Importo netto a livello del perimetro di consolidamento prudenziale					
4	Posizioni fuori bilancio ⁴					
5	Differenze a livello della valutazione					
6	Differenze dovute a regole di compensazione differenti, diverse da quelle già riportate alla riga 2					

² Le colonne sono correlate alle tabelle nel modo seguente: colonna b → tabelle 9–12, 13, 15–16 e 18–22; colonna c → tabelle 33–36; colonna d → tabelle 24–31; colonna e → tabelle 39–42.

³ I valori delle righe 1 e 2 sotto le colonne b–e corrispondono ai valori nelle colonne c–f della tabella 5.

⁴ Vale a dire che il valore nominale nella colonna a e i valori convertiti in equivalenti di credito mediante fattori di conversione del credito nelle colonne b–e.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e
		Totale	Posizioni secondo: ²			
			Le prescrizioni in materia di rischio di credito	Le prescrizioni in materia di cartolarizzazione	Le prescrizioni in materia di rischio della controparte	Le prescrizioni in materia di rischio di mercato
7	Differenze nella presa in conto di rettifiche di valore e accantonamenti					
8	Differenze dovute a filtri prudenziali					
9						
10	Posizioni in ragione di disposizioni prudenziali ⁵					

⁵ Si intende il valore aggregato in base al quale gli RWA vengono calcolati per ogni categoria di rischio. Per il rischio di credito e il rischio di credito della controparte ciò corrisponde ai valori che vengono ponderati per il rischio in base all'approccio standard o all'approccio IRB. Per le operazioni di cartolarizzazione, tali valori vengono determinati in conformità alle pertinenti prescrizioni. Per il rischio di mercato ciò corrisponde ai valori ai quali si applicano le prescrizioni in materia di rischio di mercato.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 7 (LIA): Spiegazione delle differenze fra i valori contabili e i valori prudenziali

Scopo	Fornire spiegazioni di tipo qualitativo concernenti le differenze constatate fra i valori contabili secondo la presentazione dei conti (in conformità alla tabella 5 risp. LI1) e i valori delle posizioni impiegati a scopi prudenziali (in conformità alla tabella 6 risp. LI2).
Tipo / formato	QUAL / flessibile
Frequenza	Annuale

Le banche devono in particolare:

- spiegare i motivi delle differenze fra i valori contabili in conformità alla chiusura annuale risp. al conto di gruppo (cfr. tabella 5) e ai valori prudenziali (cfr. tabella 6);
- spiegare i motivi delle differenze sostanziali tra i valori a e b della tabella 5;
- spiegare i motivi delle differenze fra i valori contabili e le posizioni in ragione di disposizioni prudenziali (cfr. tabella 6);
- spiegare, in conformità alle disposizioni sulla valutazione prudenziale, i sistemi e i controlli che garantiscono la prudenza e l'affidabilità delle stime. Le relative spiegazioni devono comprendere:
 - i metodi di valutazione e in particolare le spiegazioni sull'entità dell'utilizzo dei metodi *mark-to-market* e *mark-to-model*;
 - descrivere il processo indipendente di verifica dei prezzi;
 - descrivere i processi per determinare gli adeguamenti di valore o la costituzione di riserve di valutazione (incl. descrizione dei processi e dei metodi affini per valutare le posizioni di negoziazione, per tipo di strumento).

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 8 (CRA): Rischio di credito: informazioni generali

Scopo	Fornire una descrizione delle caratteristiche principali e delle componenti della gestione del rischio di credito (modello operativo e profilo del rischio di credito, organizzazione della gestione del rischio di credito e funzioni coinvolte, rendiconto in materia di rischio).
Tipo / formato	QUAL / flessibile
Frequenza	Annuale

La banca deve descrivere i propri obiettivi e le proprie norme interne per la gestione del rischio di credito, indicando segnatamente:

- il modo in cui il modello operativo influenza la composizione del profilo del rischio di credito;
- i criteri e gli approcci impiegati per determinare le norme interne di gestione del rischio di credito e i limiti del rischio di credito;
- la struttura e l'organizzazione della funzione di gestione e controllo del rischio di credito;
- l'interazione tra la gestione del rischio di credito, il controllo del rischio di credito e le funzioni competenti per la *compliance* e la revisione interna;
- l'entità e il contenuto del rendiconto concernente le esposizioni del rischio di credito come pure la gestione del rischio di credito all'attenzione della direzione e dell'organo preposto all'alta vigilanza e al controllo.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 9 (CR1): Rischio di credito: qualità creditizia degli attivi

Scopo	Fornire informazioni esaustive sulla qualità creditizia delle posizioni attive a bilancio e fuori bilancio.
Contenuto	Valori contabili (corrispondono ai valori secondo la presentazione dei conti, ma sulla base del perimetro di consolidamento prudenziale).
Tipo / formato	QC / fisso
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	Indicazione e commenti concernenti la definizione interna di « <i>default</i> »

		a	b	c	d
		Valori contabili lordi ¹ delle		Rettifiche di valore / Ammortamenti ²	Valori netti (a + b – c)
		esposizioni in stato di <i>default</i> ³	esposizioni non in stato di <i>default</i>		
1	Crediti (esclusi titoli di debito)				
2	Titoli di debito				
3	Posizioni fuori bilancio				
4	TOTALE				

¹ Valori a bilancio e fuori bilancio esposti a un rischio di credito in conformità alle prescrizioni in materia di fondi propri (escluso il rischio di credito della controparte). Le posizioni iscritte a bilancio comprendono i prestiti e i titoli di debito. Le posizioni fuori bilancio devono essere calcolate mediante i seguenti criteri: 1) garanzie concesse: importo massimo che la banca è tenuta a corrispondere se la garanzia viene richiesta (valore lordo, cioè prima dell'applicazione dei fattori di conversione del credito e delle tecniche di riduzione del rischio di credito); 2) impegni irrevocabili: importo totale del prestito che la banca ha concesso (parimenti importo lordo, come sopra); gli impegni revocabili non devono essere considerati. Il valore lordo corrisponde al valore contabile prima che venga considerata un'eventuale correzione a livello della valutazione, ma dopo la detrazione di un eventuale ammortamento (per ammortamento si intende la diretta diminuzione del valore contabile a cui la banca procede se non è più possibile reintegrare il credito). Le riduzioni del rischio di credito di qualsiasi tipo non devono essere considerate.

² Somma degli adeguamenti di valore, senza considerare il fatto che questi coprono posizioni in sofferenza o semplicemente rischi latenti, e ammortamenti registrati direttamente.

³ Nel caso dell'approccio AS-BIZ, sono comprese le posizioni in sofferenza e compromesse. Nel caso dell'approccio IRB, il §452 degli standard minimi di Basilea (documento di Basilea II) fornisce la definizione ai sensi del diritto in materia di vigilanza.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 10 (CR2): Rischio di credito: cambiamenti nei portafogli di crediti e titoli di debito in stato di *default*

Scopo	Fornire una rappresentazione dei cambiamenti relativi a: aggregati di crediti/titoli di debito in stato di <i>default</i> di una banca, entrate e uscite tra le categorie di crediti/titoli di debito in stato di <i>default</i> e non in stato di <i>default</i> e riduzione di crediti/titoli di debito in <i>default</i> in seguito ad ammortamenti.
Contenuto	Valori contabili
Tipo / formato	QC / fisso
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	Spiegazione di ogni cambiamento significativo delle esposizioni in stato di <i>default</i> dal periodo che precede il rapporto come pure ogni cambiamento significativo tra le posizioni in stato di <i>default</i> e non in stato di <i>default</i> .

		a
1	Crediti e titoli di debito non in stato di <i>default</i> ¹ alla fine del periodo precedente	
2	Crediti e titoli di debito in stato di <i>default</i> dalla fine del periodo precedente	
3	Esposizioni ritirate dallo stato di <i>default</i>	
4	Importi ammortizzati ²	
5	Altri cambiamenti ³ (+/-)	
6	Crediti e titoli di debito in stato di <i>default</i> , al termine del periodo di riferimento (1+2-3-4+5)	

¹ Vale a dire le posizioni in seguito agli ammortamenti ma prima delle rettifiche di valore.

² Vale a dire ammortamento parziale o totale.

³ Occorre cioè considerare altri elementi per poter procedere alla riconciliazione.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 11 (CRB): Rischio di credito: informazioni supplementari sulla qualità creditizia degli attivi

Scopo	Fornire informazioni supplementari sulle tabelle corredate da informazioni quantitative sulla qualità creditizia degli attivi di una banca.
Tipo / formato	QUAL/QC / flessibile
Frequenza	Annuale

Devono essere riportate le seguenti informazioni:

Di tipo qualitativo	Di tipo quantitativo
Entità e definizioni di «in sofferenza» e «compromessi» utilizzate a fini contabili, differenze concernenti le denominazioni «in sofferenza» e «in default» ai sensi del diritto in materia di vigilanza	Esposizione sinottica delle posizioni in base a a) aree geografiche ¹ , b) settori, c) durate residue
Entità delle posizioni «in sofferenza» (ritardo di pagamento superiore a 90 giorni), tuttavia non compromessi, con relativa motivazione	Valori di posizioni compromessi (in base alla definizione utilizzata dalla banca a scopi contabili) nonché rettifiche di valore / ammortamenti corrispondenti, suddivisi in base ad aree geografiche e ambiti di attività
Descrizione del metodo per identificare i crediti compromessi	Analisi della scala di anzianità delle posizioni in sofferenza in conformità alla presentazione dei conti
Definizione interna alla banca di posizioni «ristrutturate»	Esposizione sinottica delle posizioni ristrutturate, operando una distinzione fra posizioni a rischio e non a rischio

¹ Tale ripartizione deve essere fornita in caso in attività internazionale significativa. Le aree geografiche sono la «Svizzera» e denominazioni di regioni straniere opportunamente selezionate.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 12 (CRC): Rischio di credito: informazioni sulle tecniche di riduzione del rischio

Scopo	Fornire informazioni qualitative concernenti la riduzione del rischio di credito.
Tipo / formato	QUAL / flessibile
Frequenza	Annuale

Occorre indicare:

- le caratteristiche fondamentali delle norme e dei processi interni per quanto riguarda il *netting* applicato a bilancio e fuori bilancio, indicandone l'entità;
- le caratteristiche fondamentali delle norme e dei processi interni tesi a valutare e gestire le garanzie;
- le informazioni concernenti le concentrazioni nel rischio di mercato o nel rischio di credito, per quanto riguarda gli strumenti di riduzione del rischio (vale a dire in base al tipo di garante, di garanzie e venditore della protezione per i derivati di credito).

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 13 (CR3): Rischio di credito: visione d'insieme delle tecniche di riduzione del rischio di credito¹

Scopo	Pubblicazione concernente l'entità dell'impiego delle tecniche di riduzione del rischio di credito
Contenuto	Valori contabili. Occorre riportare tutte le tecniche di riduzione del rischio di credito utilizzate per ridurre le esigenze in materia di fondi propri e pubblicare tutte le posizioni garantite, indipendentemente dal fatto che venga impiegato l'approccio standard o l'IRB per calcolare le posizioni ponderate per il rischio.
Tipo / formato	QC / fisso
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti sostanziali durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

¹ Se la banca non è in grado di indicare le posizioni «Crediti» e «Titoli di debito» separatamente in base alla copertura sotto forma di garanzie reali, garanzie e/o derivati di credito, può accorpate le righe corrispondenti oppure ripartire in maniera ponderata sulle corrispondenti celle gli importi in base agli importi lordi *pro-rata*. La banca deve indicare quale procedimento ha utilizzato.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

a) Tabella per le banche soggette all'obbligo di pubblicazione totale

		a	b	c	d	e	f	g
		Posizioni non garantite ² / valori contabili	Posizioni garantite mediante garanzie reali ³	Posizioni garantite mediante garanzie reali, importo effettivamente garantito ⁴	Posizioni garantite mediante garanzie finanziarie ⁵	Posizioni garantite mediante garanzie finanziarie, importo effettivamente garantito ⁶	Posizioni garantite mediante derivati di credito ⁷	Posizioni garantite mediante derivati di credito, importo effettivamente garantito ⁸
1	Prestiti (esclusi titoli di debito)							
2	Titoli di debito							
3	TOTALE							

² Vale a dire i valori contabili delle posizioni (al netto delle rettifiche di valore) che non godono di alcuna riduzione del rischio di credito.

³ Vale a dire i valori contabili delle posizioni (al netto delle rettifiche di valore) che sono garantite integralmente o in parte mediante garanzie reali, indipendentemente dalla quota della posizione originaria garantita.

⁴ Vale a dire la quota della posizione effettivamente garantita. Se il valore della garanzia reale che si può ottenere supera il valore della posizione, occorre indicare il valore della posizione.

⁵ Vale a dire i valori contabili delle posizioni (al netto delle rettifiche di valore) che sono coperte integralmente o in parte mediante garanzie finanziarie, indipendentemente dalla quota della posizione originaria garantita.

⁶ Analogamente alla nota a piè di pagina 3.

⁷ Analogamente alla nota a piè di pagina 4.

⁸ Analogamente alla nota a piè di pagina 3.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

4	Di cui in sofferenza							
---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

b) Tabella per le banche soggette all'obbligo di pubblicazione parziale

	a	c	e & g
	Posizioni non garantite ⁹ / Valori contabili	Posizioni garantite mediante garanzie reali, importo effettivamente garantito ¹⁰	Posizioni garantite mediante garanzie finanziarie o derivati di credito, importo effettivamente garantito ¹¹
Crediti (incl. titoli di debito)			
Operazioni fuori bilancio			
TOTALE			
Di cui in stato di <i>default</i>			

⁹ Vale a dire i valori contabili delle posizioni (al netto delle rettifiche di valore) che non godono di alcuna riduzione del rischio di credito.

¹⁰ Vale a dire la quota della posizione effettivamente garantita. Se il valore della garanzia reale che si può ottenere supera il valore della posizione, occorre indicare il valore della posizione.

¹¹ Analogamente alla nota a piè di pagina 3.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 14 (CRD): Rischio di credito: informazioni sull'impiego di rating esterni nell'approccio standard

Scopo	Fornire informazioni qualitative supplementari sull'approccio standard concernenti l'impiego di rating esterni.
Tipo / formato	QUAL / flessibile
Frequenza	Annuale

Occorre riportare le seguenti informazioni:

- i nomi delle agenzie di rating (ECAI) e delle agenzie per il credito all'esportazione (ECA) che vengono impiegate e, all'occorrenza, spiegare i motivi che comportano cambiamenti durante il periodo di riferimento;
- per quali categorie di posizioni ci si avvale di quali ECAI o ECA;
- descrizione dei processi attuati per applicare i rating dell'emittente o dell'emissione a ulteriori posizioni comparabili nel portafoglio della banca.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 15 (CR4): Rischio di credito: esposizione al rischio ed effetti della riduzione del rischio di credito in base all'approccio standard¹

Scopo	Illustrare gli effetti della riduzione del rischio di credito (approccio completo e approccio semplice) sulle esigenze in materia di fondi propri in base all'approccio standard. La densità RWA serve a rappresentare in maniera sintetica il rischio di un portafoglio.
Contenuto	Posizioni ai sensi del diritto prudenziale
Tipo / formato	QC / fisso
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti sostanziali durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

¹ Le banche che in larga misura non determinano i fondi propri minimi per il rischio di credito mediante l'approccio standard, possono rinunciare alla pubblicazione della tabella dettagliata 15 in conformità alle disposizioni di cui al nm. 27.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e	f
		Posizioni prima dell'applicazione di fattori di conversione del credito (CCF) e prima dell'applicazione della riduzione del rischio (CRM) ²		Posizioni dopo l'applicazione di fattori di conversione del credito (CCF) e dopo l'applicazione della riduzione del rischio (CRM) ³			
	Categoria di posizione	Valori iscritti a bilancio	Valori fuori bilancio	Valori iscritti a bilancio	Valori fuori bilancio	RWA	Densità RWA ⁴
1	Governi centrali e banche centrali						
2	Banche e commercianti di valori mobiliari						
3	Enti di diritto pubblico e banche di sviluppo multilaterali						
4	Imprese						
5	Retail						
6	Titoli di partecipazione						

² Vale a dire le posizioni prudenziali (dopo aver considerato rettifiche di valore e ammortamenti) del perimetro di consolidamento prudenziale, senza considerare la riduzione del rischio. Le posizioni fuori bilancio devono essere considerate prima di applicare i fattori di conversione del credito.

³ Valori determinandi per il calcolo dei fondi propri minimi.

⁴ Vale a dire gli RWA divisi per il totale degli attivi e delle posizioni fuori bilancio (dopo aver applicato i fattori di conversione del credito e la riduzione del rischio), espressi in termini percentuali ($f = (e/(c+d)) \cdot 100 \%$).

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e	f
		Posizioni prima dell'applicazione di fattori di conversione del credito (CCF) e prima dell'applicazione della riduzione del rischio (CRM) ²		Posizioni dopo l'applicazione di fattori di conversione del credito (CCF) e dopo l'applicazione della riduzione del rischio (CRM) ³			
	Categoria di posizione	Valori iscritti a bilancio	Valori fuori bilancio	Valori iscritti a bilancio	Valori fuori bilancio	RWA	Densità RWA ⁴
7	Altre posizioni ⁵						
8	TOTALE						

⁵ Questa riga tiene conto degli altri attivi (§81 del documento di Basilea II, cioè posizioni in operazioni di cartolarizzazione, posizioni non riferite a una controparte e altre posizioni) e di eventuali investimenti (partecipazioni) in imprese commerciali sottoposte a una ponderazione del rischio di 1250% (cfr. §90 del documento di Basilea II, www.bis.org/publ/bcbs189.pdf).

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 16 (CR5): Rischio di credito: posizioni ripartite per categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all'approccio standard¹

Scopo	Ripartire le posizioni soggette al rischio di credito per categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all'approccio standard (corrisponde al rischio definito in base all'approccio standard).
Contenuto	Valori prudenziali
Tipo / formato	QC / fisso
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti sostanziali durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

¹ Le banche che in larga misura non determinano i fondi propri minimi per il rischio di credito mediante l'approccio standard, possono rinunciare alla pubblicazione della tabella dettagliata 16 in conformità alle disposizioni di cui al nm. 27.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Categoria di posizione / ponderazione del rischio	0 %	10 %	20 %	35 %	50 %	75 %	100 %	150 %	Altro	Totale delle posizioni soggette al rischio di credito dopo CCF e CRM ²
1	Governi centrali e banche centrali										
2	Banche e commercianti di valori mobiliari										
3	Enti di diritto pubblico e banche di sviluppo multilaterali										
4	Imprese										
5	Retail										
6	Titoli di partecipazione										
7	Altre posizioni ³										
8	TOTALE										

² Vale a dire i valori impiegati per il calcolo dei fondi propri minimi (posizioni iscritte a bilancio e fuori bilancio, dopo aver applicato i fattori di conversione del credito), al netto di correzioni a livello della valutazione, rettifiche di valore e ammortamenti, e dopo la riduzione del rischio ma prima della ponderazione del rischio.

³ Questa riga tiene conto degli altri attivi (§81 del documento di Basilea II, cioè posizioni in operazioni di cartolarizzazione, posizioni non riferite a una controparte e altre posizioni) e di eventuali investimenti (partecipazioni) in imprese commerciali sottoposte a una ponderazione del rischio di 1250% (cfr. §90 del documento di Basilea II, www.bis.org/publ/bcbs189.pdf).

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Categoria di posizione / ponderazione del rischio	0 %	10 %	20 %	35 %	50 %	75 %	100 %	150 %	Altro	Totale delle posizioni soggette al rischio di credito dopo CCF e CRM ²
9	Di cui crediti garantiti da pegno immobiliare										
10	Di cui crediti in sofferenza										

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 17 (CRE): IRB: informazioni relative ai modelli [QUAL / flessibile / annuale]:

Cfr. le corrispondenti direttive nel documento «Revised Pillar 3 disclosure requirements» del Comitato di Basilea del gennaio 2015

Tabella 18 (CR6): IRB: esposizione al rischio per categorie di posizioni e probabilità di *default* [QC / fisso / semestrale]:

Cfr. le corrispondenti direttive nel documento «Revised Pillar 3 disclosure requirements» del Comitato di Basilea del gennaio 2015. La definizione di «portafoglio X» in base agli approcci F-IRB e A-IRB si basa sulle informazioni fornite nelle corrispondenti righe della tabella 19 (CR7).

Tabella 19 (CR7): IRB: effetti di riduzione del rischio dei derivati di credito sulla ponderazione del rischio [QC / fisso / semestrale]:

Cfr. le corrispondenti direttive nel documento «Revised Pillar 3 disclosure requirements» del Comitato di Basilea del gennaio 2015. Le righe della tabella 19 (CR7) sono definite nel modo seguente:

1	Governi centrali e banche centrali (F-IRB)
2	Governi centrali e banche centrali (A-IRB)
3	Banche e commercianti di valori mobiliari (F-IRB)
4	Banche e commercianti di valori mobiliari (A-IRB)
5	Enti di diritto pubblico, banche di sviluppo multilaterali (F-IRB)
6	Enti di diritto pubblico, banche di sviluppo multilaterali (A-IRB)
7	Imprese: finanziamenti speciali (F-IRB)
8	Imprese: finanziamenti speciali (A-IRB)
9	Imprese: altri finanziamenti (F-IRB)
10	Imprese: altri finanziamenti (A-IRB)
11	Retail: posizioni garantite da pegno immobiliare
12	Retail: posizioni rotative qualificate
13	Retail: altre posizioni
14	Titoli di partecipazione (approccio PD/LGD)

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 20 (CR8): IRB: cambiamenti degli RWA delle posizioni soggette al rischio di credito [QC / fisso / trimestrale o eventualmente semestrale]:

Cfr. le corrispondenti direttive nel documento «Revised Pillar 3 disclosure requirements» del Comitato di Basilea del gennaio 2015.

Tabella 21 (CR9): IRB: valutazione *ex post* delle stime di probabilità di *default* in base alle categorie di posizioni [QC / flessibile / annuale]:

Cfr. le corrispondenti direttive nel documento «Revised Pillar 3 disclosure requirements» del Comitato di Basilea del gennaio 2015. La definizione di «portafoglio X» in base agli approcci F-IRB e A-IRB si basa sulle informazioni fornite nelle corrispondenti righe della tabella 19 (CR7).

Tabella 22 (CR10): IRB: finanziamenti speciali e titoli di partecipazione in base al metodo semplice di ponderazione del rischio [QC / flessibile / semestrale]:

Cfr. le corrispondenti direttive nel documento «Revised Pillar 3 disclosure requirements» del Comitato di Basilea del gennaio 2015.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 23 (CCRA): rischio di credito della controparte: informazioni generali

Scopo	Fornire una descrizione delle caratteristiche principali della gestione del rischio di credito della controparte (p. es. limiti operativi, ricorso a garanzie e ad altre tecniche di riduzione del rischio di credito, effetti del deterioramento della propria solvibilità).
Tipo / formato	QUAL / flessibile
Frequenza	Annuale

Occorre indicare:

gli obiettivi e le norme interne alla gestione del rischio di credito della controparte, segnatamente:

- il metodo impiegato per stabilire i limiti operativi in funzione del capitale interno della banca allocato per il rischio di credito della controparte e delle posizioni dei confronti delle controparti centrali (CCP);
- le norme interne concernenti le garanzie e altre tecniche di riduzione del rischio, come pure la valutazione del rischio di credito della controparte, comprese le posizioni nei confronti delle CCP;
- le norme interne concernenti le posizioni *wrong way*;
- ripercussione sulla banca, qualora si verifichi un deterioramento della solvibilità e occorra fornire ulteriori garanzie.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 24 (CCR1): Rischio di credito della controparte: analisi tramite approccio

Scopo	Fornire una descrizione esaustiva degli approcci impiegati per calcolare le esigenze di fondi propri per il rischio di credito della controparte, indicando i parametri fondamentali impiegati per ogni approccio.
Contenuto	Valori prudenziali, RWA e parametri impiegati per il calcolo degli RWA per tutte le posizioni con rischio di credito della controparte (esclusa esigenza di fondi propri CVA o posizioni compensate per il tramite di una controparte centrale).
Tipo / formato	QC / fisso
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti sostanziali durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e	f
		Costi di sostituzione ¹	Potenziale posizione futura ²	EEPE ³	Valore alfa utilizzato per determinare gli EAD prudenziali	EAD post CRM ⁴	RWA
1	AS-CCR (per i derivati) ⁵				1.4		
2	IMM (per derivati e SFT)						
3	Approccio semplice di riduzione del rischio (per SFT)						
4	Approccio completo di riduzione del rischio (per SFT)						

¹ Per le transazioni non sottoposte a esigenze di margini, i costi di sostituzione corrispondono alla perdita immediata in caso di *default* della controparte e alla chiusura immediata di tutte le relative posizioni. Per le transazioni sottoposte a esigenze di margini, il margine rappresenta la perdita in caso di *default* immediato o futuro della controparte (si presuppone che la transazione in questione venga immediatamente conclusa e sostituita). Tuttavia, la conclusione di una transazione susseguente a un *default* della controparte non può avere luogo con effetto immediato. I costi di sostituzione in base al metodo del valore di mercato sono descritti nell'allegato 4, §92 del documento di Basilea II. I costi di sostituzione in base all'approccio standard (AS-CCR) sono descritti nel documento di Basilea «The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures» (<http://www.bis.org/publ/bcbs279.pdf>).

² La potenziale posizione futura corrisponde al possibile incremento della posizione dal giorno di chiusura fino alla fine del periodo di rischio. La potenziale posizione futura in base al metodo del valore di mercato è descritta nell'allegato 4, §92(i) del documento di Basilea II. I costi di sostituzione in base all'approccio standard (AS-CCR) sono descritti nel sopraccitato documento di Basilea.

³ L'EEPE (*effective expected positive exposure*) corrisponde alla media ponderata dell'effettiva esposizione durante il primo anno oppure, se tutti i contratti che figurano in un *netting-set* giungono a scadenza entro meno di un anno, la media deve riferirsi al lasso di tempo corrispondente alla maggiore durata. La ponderazione corrisponde alla quota dell'esposizione individuale attesa rispetto all'esposizione totale sul lasso di tempo di questione.

⁴ Vale a dire l'importo determinante per il calcolo dei fondi propri minimi dopo aver considerato le tecniche di riduzione del rischio, gli adeguamenti di valore dovuti al rischio di credito della controparte (*credit valuation adjustments*) e gli adeguamenti per il rischio specifico *wrong-way*.

⁵ Se viene impiegato l'approccio standard semplificato, occorre indicarlo.

Allegato 2



Tabelle fisse e flessibili

5	VaR per SFT						
6	TOTALE						

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 25 (CCR2): Rischio di credito della controparte: adeguamenti di valore delle stime delle posizioni creditizie (*credit valuation adjustment, CVA*) a carico dei fondi propri

Scopo	Fornire una rappresentazione del calcolo prudenziale relativo ai CVA (con una suddivisione fra approccio standard e approccio modello)
Contenuto	RWA e corrispondenti valori delle posizioni in caso di <i>default</i> (EAD).
Tipo / formato	QC / fisso
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti sostanziali durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

		a	b
		EAD post CRM ¹	RWA
	Tutte le posizioni soggette all'esigenza di fondi propri « <i>Advanced CVA</i> » ²		
1	Componenti VAR (compreso moltiplicatore di 3)		
2	Componenti VAR di stress (compreso moltiplicatore di 3)		
3	Tutte le posizioni soggette all'esigenza di fondi propri « <i>Standard CVA</i> »		
4	Tutte le posizioni soggette all'esigenza di fondi propri CVA		

¹ Vale a dire il valore determinante per il calcolo dei fondi propri minimi. Esso corrisponde all'importo degli adeguamenti di valore dovuti al rischio di credito della controparte (*credit valuation adjustments*) e agli adeguamenti per il rischio specifico *wrong way*, dopo la riduzione del rischio.

² Vale a dire l'importo delle esigenze di fondi propri secondo i §98-103 dell'allegato 4 degli standard minimi di Basilea risp. del documento di Basilea II.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

Tabelle 26 (CCR3): Rischio di credito della controparte: posizioni in base alle categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all'approccio standard

Scopo	Ripartire le posizioni di rischio di credito della controparte calcolate in base all'approccio standard, per categorie di posizione e ponderazione del rischio (corrisponde al rischio definito in base all'approccio standard).
Contenuto	Posizioni di rischio di credito della controparte, indipendentemente dall'approccio impiegato per il calcolo dei valori delle posizioni in caso di <i>default</i> (EAD).
Tipo / formato	QC / fisso
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti sostanziali durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

		a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Categoria di posizione / ponderazione del rischio	0 %	10 %	20 %	50 %	75 %	100 %	150 %	Altro	Totale delle posizioni di rischio di credito ¹
1	Governi centrali e banche centrali									
2	Banche e commercianti di valori mobiliari									
3	Enti di diritto pubblico e banche di sviluppo multilaterali									
4	Imprese									
5	Retail									
6	Titoli di partecipazione									
7	Altre posizioni ²									
8										
9	TOTALE									

¹ Importo «determinante» per la determinazione delle esigenze di fondi propri dopo la riduzione del rischio.

² Questa riga tiene conto degli altri attivi (§81 del documento di Basilea II, cioè posizioni in operazioni di cartolarizzazione, posizioni non riferite a una controparte e altre posizioni) e di eventuali investimenti (partecipazioni) in imprese commerciali sottoposte a una ponderazione del rischio di 1250% (cfr. §90 del documento di Basilea II, <http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf>).

Allegato 2



Tabelle fisse e flessibili

Tabella 27 (CCR4): IRB: rischio di credito della controparte in base a categoria di posizione e probabilità di *default* [QC / fisso / semestrale]

Cfr. le corrispondenti direttive nel documento «Revised Pillar 3 disclosure requirements» del Comitato di Basilea del gennaio 2015. La definizione di «portafoglio X» in base agli approcci F-IRB e A-IRB si basa sulle informazioni fornite nelle corrispondenti righe della tabella 19 (CR7).

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 28 (CCR5): Rischio di credito della controparte: composizione delle garanzie per le posizioni esposte al rischio di credito della controparte

Scopo	Ripartire tutte le tipologie di garanzie fornite o ottenute in relazione al rischio di credito della controparte di operazioni su derivati o <i>Securities Financing Transactions</i> (SFT), comprese le operazioni che vengono compensate per il tramite di una controparte centrale.
Contenuto	Valori contabili delle garanzie impiegate in operazioni su derivati o SFT, indipendentemente dal fatto che tali operazioni vengono compensate o meno mediante una controparte centrale e che le garanzie vengano fornite o meno a una controparte centrale.
Tipo / formato	QC / flessibile (possono essere adeguate solo le righe, non le colonne).
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti sostanziali durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

	a	b	c	d	e	f
	Garanzie impiegate per operazioni su derivati				Garanzie impiegate per SFT	
	<i>Fair value</i> delle garanzie ottenute		<i>Fair value</i> delle garanzie fornite		<i>Fair value</i> delle garanzie ottenute	<i>Fair value</i> delle garanzie fornite
	Segregato ¹	Non segregato	Segregato	Non segregato		
Liquidità in CHF						
Liquidità in valuta estera						
Crediti nei confronti della Confederazione						
Crediti nei confronti di Stati esteri						
Crediti nei confronti di agenzie governative						
Obbligazioni societarie						
Titoli di partecipazione						
Altre garanzie						
TOTALE						

¹ «Segregato» significa che le garanzie vengono detenute in modo tale da non confluire in una massa fallimentare (*bankruptcy-remote*). Per i dettagli cfr. i §200-203 del documento «Capital requirements for bank exposures to central counterparties», aprile 2014.

Allegato 2



Tabelle fisse e flessibili

Tabelle 29 (CCR6): Rischio di credito della controparte: posizioni su derivati di credito

Scopo	Illustrare l'entità delle posizioni su derivati di credito, suddivise per derivati venduti e acquistati.
Contenuto	Valori nominali dei derivati (prima di qualsiasi <i>netting</i>) e <i>fair value</i> .
Tipo / formato	QC / flessibile (possono essere adeguate solo le righe, non le colonne).
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti sostanziali durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

	a	b
	Protezione acquistata	Protezione venduta
Importi nominali		
<i>Single-name-CDS</i>		
CDS su indice		
<i>Total Return Swaps (TRS)</i>		
<i>Credit options</i>		
Altri derivati di credito		
TOTALE IMPORTI NOMINALI		
<i>Fair value</i>		
Valori di sostituzione positivi (attivi)		
Valori di sostituzione negativi (passivi)		

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 30 (CCR7): Rischio di credito della controparte: cambiamenti a livello degli RWA delle posizioni sul rischio di credito della controparte in base all'approccio IMM (metodo del modello EPE)

Scopo	Presentare un rendiconto nel quale vengono spiegati i cambiamenti intervenuti negli RWA calcolati in base al metodo del modello EPE per il rischio di credito della controparte (operazioni su derivati e SFT).
Contenuto	RWA in relazione al rischio di credito della controparte (cioè senza considerare il rischio di credito presentato nella tabella 20 [CR8]). I cambiamenti degli RWA nel corso del periodo in rassegna devono essere basati su una stima ragionevole per ognuna delle cause indicate.
Tipo / formato	QC / fisso (le colonne e le righe da 1 a 9 sono fisse. La banca può aggiungere righe supplementari fra le righe 7 e 8 per riportare ulteriori cause dei cambiamenti a livello degli RWA).
Frequenza	Trimestrale o all'occorrenza semestrale
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti sostanziali durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

Allegato 2



Tabelle fisse e flessibili

		a
		Importi
1	RWA alla fine del periodo in rassegna precedente	
2	Cambiamenti a livello degli attivi ¹	
3	Cambiamenti a livello della qualità creditizia delle controparti ²	
4	Cambiamenti nei modelli ³	
5	Cambiamenti nella metodologia o nelle prescrizioni in materia di IMM	
6	Acquisizioni o vendite (di unità) ⁴	
7	Cambiamenti a livello dei corsi di cambio ⁵	
8	Altro	
9	RWA alla fine del periodo in rassegna	

¹ Vale a dire cambiamenti organici dovuti a cambiamenti a livello del volume o della struttura dei portafogli (compresi nuovi affari e posizioni correnti), ma senza tenere conto degli effetti susseguenti all'acquisto o alla vendita di imprese.

² Vale a dire i cambiamenti dovuti a un'altra valutazione della qualità della controparte della banca in conformità alle prescrizioni regolamentari, indipendentemente dall'approccio che la banca impiega a tale scopo. Questa riga comprende parimenti eventuali cambiamenti concernenti i modelli dell'approccio IRB.

³ Vale a dire cambiamenti dovuti all'applicazione di modelli, cambiamenti nell'ambito di applicazione dei modelli o tutti i cambiamenti legati alla rimozione delle lacune nei modelli. Questa riga si riferisce solo ai modelli IMM (cioè metodo del modello EPE).

⁴ Vale a dire cambiamenti a livello dei volumi dovuti all'acquisto o alla vendita di imprese.

⁵ Vale a dire cambiamenti dovuti a modifiche dei corsi di cambio.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 31 (CCR8): Rischio di credito della controparte: posizioni nei confronti di controparti centrali¹

Scopo	Rappresentare in maniera esaustiva le posizioni della banca nei confronti delle controparti centrali. Nello specifico, la tabella comprende tutti i tipi di posizioni (in seguito a transazioni, margini, contributi al fondo di <i>default</i>) e corrispondenti RWA.
Contenuto	Valori delle posizioni in caso di <i>default</i> (EAD) e RWA per posizioni nei confronti delle controparti centrali.
Tipo / formato	QC / fisso. Le banche devono operare una ripartizione delle proprie posizioni nei confronti delle controparti centrali qualificate e non qualificate, in conformità alla definizione nella nota a piè di pagina.
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti sostanziali durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.
Entrata in vigore	Applicabile dal 1° gennaio 2017

¹ Devono essere considerate tutte le transazioni che dal punto di vista economico sono equivalenti alle transazioni con una controparte centrale (CCP), p. es. transazioni con un *clearing member* diretto, che funge da commissionario o da *principal* nel quadro di una transazione per un cliente.

Allegato 2



Tabelle fisse e flessibili

		a	b
		EAD (post CRM) ²	RWA
1	Posizioni nei confronti di QCCP ³ (totale)		
2	Posizioni in seguito a transazioni con QCCP (esclusi <i>initial margin</i> e contributi al fondo di <i>default</i>)		
3	Di cui derivati OTC		
4	Di cui derivati negoziati in borsa		
5	Di cui SFT		
6	Di cui <i>netting-set</i> per i quali è ammesso un <i>cross-product-netting</i>		
7	<i>Initial margin</i> ⁴ segregato ⁵		
8	<i>Initial margin</i> non segregato		
9	Importi prefinanziati al fondo di <i>default</i> ⁶		
10	Importi non prefinanziati al fondo di <i>default</i> ⁷		
11	Posizioni nei confronti di non QCCP (totale)		

² Vale a dire l'importo determinante per il calcolo dei fondi propri minimi dopo aver considerato le tecniche di riduzione del rischio, gli adeguamenti di valore dovuti al rischio di credito della controparte (*credit valuation adjustments*) e gli adeguamenti per il rischio specifico *wrong-way*.

³ Una controparte centrale qualificata è un'impresa che può operare come controparte centrale in virtù dell'autorizzazione concessa dall'autorità di vigilanza competente.

⁴ L'*initial margin* indica che un *clearing member* o un cliente ha fornito alla CCP delle garanzie nell'ottica di ridurre la posizione di rischio della CCP. Per quanto riguarda la presente tabella, l'*initial margin* non comprende i contributi a favore di una controparte che sono preventivamente stati concessi per ripartire le perdite (fondo di *default*).

⁵ «Segregato» significa che le garanzie vengono detenute in modo tale da non confluire in una massa fallimentare (*bankruptcy-remote*).

⁶ Vale a dire gli effettivi contributi prefinanziati o la partecipazione a tali contributi nel quadro di meccanismi di ripartizione delle perdite.

⁷ Vale a dire i contributi in conformità alla nota a piè di pagina 6, con la differenza che non vengono versati prima che si verifichi un evento di perdita.

Allegato 2



Tabelle fisse e flessibili

		a	b
		EAD (post CRM) ²	RWA
12	Posizioni in seguito a transazioni con non QCCP (esclusi <i>initial margin</i> e contributi al fondo di <i>default</i>)		
13	Di cui derivati OTC		
14	Di cui derivati negoziati in borsa		
15	Di cui SFT		
16	Di cui <i>netting-set</i> per i quali è ammesso un <i>cross-product-netting</i>		
17	<i>Initial margin</i> segregato		
18	<i>Initial margin</i> non segregato		
19	Importi prefinanziati al fondo di <i>default</i>		
20	Importi non prefinanziati al fondo di <i>default</i>		

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 32 (SECA): Cartolarizzazioni: informazioni generali sulle posizioni in operazioni di cartolarizzazione [QUAL / flessibile / annuale]:

Cfr. le corrispondenti direttive nel documento «Revised Pillar 3 disclosure requirements» del Comitato di Basilea del gennaio 2015.

Tabella 33 (SEC1): Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca [QC / flessibile / semestrale]:

Idem

Tabella 34 (SEC2): Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio di negoziazione [QC / flessibile / semestrale]:

Idem

Tabella 35 (SEC3): Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca e corrispondenti esigenze minime in materia di fondi propri presso le banche che svolgono la funzione di *originator* o *sponsor* [QC / fisso / semestrale]:

Idem

Tabella 36 (SEC4): Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca e corrispondenti esigenze minime in materia di fondi propri presso le banche che svolgono la funzione di *investor* [QC / fisso / semestrale]:

Idem

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 37 (MRA): Rischio di mercato: informazioni generali

Scopo	Descrizione degli obiettivi e delle norme interne di gestione del rischio in base alla definizione di cui al §683(i) degli standard minimi di Basilea ¹
Tipo / formato	QUAL / flessibile
Frequenza	Annuale

Occorre descrivere gli obiettivi e le norme interne alle banche in materia di gestione del rischio di mercato, precisando in particolare i seguenti aspetti (il grado di dettaglio deve essere tale da consentire la trasmissione delle informazioni rilevanti per il lettore):

- strategie e processi della banca: spiegare gli obiettivi strategici e in che modo questi vengono perseguiti nelle attività di negoziazione, nonché gli attuali processi volti a identificare, misurare, gestire e controllare il rischio di mercato della banca. Le spiegazioni devono comprendere anche le prescrizioni interne concernenti la copertura dei rischi (*hedging*) nonché le strategie e i processi attuali volti a garantire una protezione duratura;
- struttura dell'organizzazione della funzione di gestione del rischio di mercato: ciò comprende la descrizione della struttura consolidata di *governance* nell'ambito del rischio di mercato, al fine di attuare le strategie e i processi della banca summenzionati, come pure la descrizione dei rapporti e dei processi di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione del rischio di mercato;
- l'entità e il tipo di rendiconto e/o dei sistemi di misurazione.

¹ Documento di Basilea II, <http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 38 (MRB): Rischio di mercato: informazioni nel caso in cui venga utilizzato l'approccio modello (IMA) [QUAL / flessibile / annuale]:

Cfr. le corrispondenti direttive nel documento «Revised Pillar 3 disclosure requirements» del Comitato di Basilea del gennaio 2015.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 39 (MR1): Rischio di mercato: esigenze di fondi propri in base all'approccio standard

Scopo	Rappresentare le componenti delle esigenze di fondi propri in base all'approccio standard per il rischio di mercato.
Contenuto	RWA
Tipo / formato	QC / fisso
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	Occorre spiegare tutti i cambiamenti sostanziali durante il periodo in rassegna e i relativi motivi.

		a
		RWA ¹
	Prodotti <i>outright</i> ²	
1	Rischio di tasso di interesse (generale e specifico)	
2	Rischio azionario (generale e specifico)	
3	Rischio del corso di cambio	
4	Rischio su materie prime	
	Opzioni	
5	Procedura semplificata	
6	Procedura delta plus	
7	Analisi dello scenario	
8	Cartolarizzazioni	
9	TOTALE	

¹ RWA: corrisponde all'esigenza di fondi propri minimi moltiplicata per 12,5.

² L'*outright* comprende i prodotti senza carattere di opzione.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 40 (MR2): Rischio di mercato: cambiamenti a livello degli RWA delle posizioni in base all'approccio modello (IMA)¹ [QC / fisso / trimestrale o, all'occorrenza, semestrale]:

Cfr. le corrispondenti direttive nel documento «Revised Pillar 3 disclosure requirements» del Comitato di Basilea del gennaio 2015.

Tabella 41 (MR3): Rischio di mercato: valori basati su un modello per il portafoglio di negoziazione² [QC / fisso / semestrale]:

Idem

Tabella 42 (MR4): Rischio di mercato: confronto delle stime VaR con utili e perdite ³ [QC / flessibile / semestrale]:

Idem

¹ Solo se viene impiegato un approccio modello per il rischio di mercato a scopi prudenziali.

² Solo se viene impiegato un approccio modello per il rischio di mercato a scopi prudenziali.

³ Solo se viene impiegato un approccio modello per il rischio di mercato a scopi prudenziali.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 43: Rischio operativo: informazioni generali

Tipo / formato	QUAL / flessibile
Frequenza	Annuale

Occorre descrivere la strategia, i processi e l'organizzazione per la gestione del rischio operativo.

È necessario indicare l'approccio impiegato per il calcolo dei fondi propri.

Se viene impiegato l'approccio modello AMA, la banca deve:

- descrivere l'approccio modello AMA e commentare i fattori interni ed esterni. In caso di utilizzo parziale, devono essere riportate informazioni concernenti l'entità e il livello di copertura mediante i vari approcci impiegati;
- descrivere l'impiego di assicurazioni volte a diminuire il rischio.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 44: Rischio di tasso di interesse nel portafoglio della banca

Tipo / formato	QUAL/QC / flessibile
Frequenza	Annuale

Informazioni a livello qualitativo:

la banca deve descrivere la natura del rischio di tasso di interesse e gli assunti fondamentali. Nello specifico si tratta degli assunti concernenti il rimborso anticipato dei crediti e il comportamento dei depositi senza scadenza. Occorre indicare la frequenza della misurazione del rischio di tasso di interesse.

Strategia di copertura o riduzione del rischio di tasso di interesse.

Informazioni a livello quantitativo:

Occorre riportare le informazioni concernenti l'incremento o la diminuzione dei redditi o del valore attualizzato del capitale proprio (o del parametro impiegato dal management), in seguito a shock positivi o negativi del tasso di interesse in conformità al metodo impiegato dal management per la misurazione del rischio di tasso di interesse. Le informazioni devono essere riportate separatamente per le principali valute.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 45: Rappresentazione delle principali caratteristiche degli strumenti regolamentari di capitale proprio¹ *

1	Emittente	2
2	Identificazione (p. es. ISIN)	
3	Diritto vigente dello strumento	
	Trattamento prudenziale	
4	Considerazione durante la regolamentazione transitoria di Basilea III (CET1 / AT1 / T2)	
5	Considerazione durante la fase transitoria di Basilea III (CET1 / AT1 / T2)	
6	Computabile a livello individuale / consolidato / individuale e consolidato	
7	Titoli di partecipazione / titoli di debito / strumenti ibridi / altri strumenti	
8	Importo computabile ai fondi propri regolamentari (in base all'ultima attestazione dei fondi propri)	
9	Valore nominale dello strumento	
10	Voce contabile	
11	Data di emissione originaria	
12	Illimitato o con scadenza	
13	Data di scadenza originaria	
14	Disdicibile da parte dell'emittente (previo consenso dell'Autorità di vigilanza)	
15	Termine di disdetta a scelta / termine di disdetta condizionale / importo del rimborso	
16	Termini di disdetta successivi, ove applicabili	
	Cedole / dividendi	
17	Fisso / variabile / prima fisso e poi variabile / prima variabile e poi fisso	
18	Cedola nominale ed eventuale indice di riferimento	
19	Presenza di un <i>dividend stopper</i> (la rinuncia ai dividendi sullo strumento comporta un annullamento dei dividendi sulle azioni ordinarie)	
20	Pagamento degli interessi / dividendi: completamente discrezionale / parzialmente discrezionale / obbligatorio	
21	Presenza di una clausola di <i>step-up</i> o di un altro incentivo al rimborso	
22	Non cumulativo o cumulativo	
23	Convertibile o non convertibile	
24	Se convertibile: attivazione della conversione (incl. tramite PONV)	
25	Se convertibile: totale in ogni caso / totale o parziale / parziale in ogni caso	
26	Se convertibile: tasso di conversione	
27	Se convertibile: conversione obbligatoria / facoltativa	
28	Se convertibile: tipo di strumento risultante dalla conversione	
29	Se convertibile: emittente dello strumento risultante dalla conversione	
30	Presenza di clausola di svalutazione	
31	Soglia di attivazione della svalutazione	
32	Totale / parziale	

¹ Questa tabella deve essere disponibile sul sito Internet della banca e adeguata a ogni modifica (rimborso, riacquisto, conversione, nuova emissione ecc.). L'adeguamento dell'importo computabile ai fondi propri regolamentari (v. cifra 8) avviene su base individuale alla fine dell'ultimo trimestre e su base consolidata alla fine dell'ultimo semestre. Un'integrazione nella pubblicazione periodica è facoltativa.

² È disponibile una colonna per ogni strumento emesso.

Allegato 2



Tabelle fisse e flessibili

33	Duratura o temporanea	
34	In caso di svalutazione temporanea: descrizione del meccanismo di rivalutazione	
35	Grado di prelazione in caso di liquidazione (specificare lo strumento con grado di prelazione immediatamente superiore)	
36	Presenza di caratteristiche che impediscono il totale riconoscimento nel regime di Basilea III	
37	Se presenti, descrizione di tali caratteristiche	

Commento minimo richiesto: in Internet deve essere messa a disposizione una descrizione dettagliata delle condizioni e delle disposizioni relative a ogni strumento {Basel III §91 e 92}¹.

¹ Anche l'integrazione nelle pubblicazioni periodiche è facoltativa.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 46: *Leverage ratio*: confronto degli attivi di bilancio e dell'esposizione totale per il *leverage ratio*

Tipo / formato	QC / fisso
Frequenza	Semestrale

	Oggetto	CHF
1	Somma degli attivi in conformità alla contabilità pubblicata ¹	
2	Adeguamenti in relazione agli investimenti in società bancarie, finanziarie, assicurative e commerciali che sono consolidate sotto il profilo contabile, ma che non sono consolidate nel perimetro di consolidamento regolamentare (nm. 6-7 Circ. FINMA 15/3), nonché adeguamenti in relazione ai valori patrimoniali che vengono dedotti dai fondi propri di base (nm. 16-17 Circ. FINMA 15/3).	
3	Adeguamenti in relazione agli attivi fiduciari che sono iscritti a bilancio in base alle norme vigenti sulla presentazione dei conti ma che non devono essere tenute in considerazione ai fini del <i>leverage ratio</i> (nm. 15 Circ. FINMA 15/3)	
4	Adeguamenti in relazione ai derivati (nm. 21-51 Circ. FINMA 15/3)	
5	Adeguamenti in relazione alle operazioni di finanziamento dei titoli (<i>securities financing transactions</i> , SFT) (nm. 52-73 Circ. FINMA 15/3)	
6	Adeguamenti in relazione alle operazioni fuori bilancio (conversione delle operazioni fuori bilancio in equivalenti di credito) (nm. 74-76 Circ. FINMA 15/3)	
7	Altri adeguamenti	
8	Esposizione totale per il <i>leverage ratio</i> (somma delle righe 1–7)	

¹ La riga 1 deve essere parimenti completata in conformità alla contabilità pubblicata se la banca, secondo il nm. 11 della Circ. FINMA 15/3, per il calcolo del *leverage ratio* impiega un altro standard contabile. In questo caso occorre riportare nelle altre righe della tabella le differenze fra gli importi in conformità alla contabilità pubblicata e gli importi in conformità agli standard contabili impiegati per il calcolo del *leverage ratio*.

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 47: Leverage ratio: rappresentazione dettagliata

Tipo / formato	QC / fisso
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	La banca deve spiegare la differenza tra il totale di bilancio in conformità alla contabilità pubblicata (al netto dei derivati e degli attivi in riferimento alle operazioni di rifinanziamento di titoli) e il totale delle voci di bilancio pubblicato alla riga 1 della rappresentazione dettagliata in conformità a questa tabella. Deve inoltre spiegare i cambiamenti significativi a livello del <i>leverage ratio</i>.

	Oggetto	
Posizioni iscritte a bilancio		
1	Posizioni iscritte a bilancio ¹ (senza derivati e SFT, ma garanzie reali comprese) (nm. 14–15 Circ. FINMA 15/3)	CHF
2	(Attivi che devono essere detratti dai fondi propri di base computabili) ² (nm. 7 e 16–17 Circ. FINMA 15/3)	CHF
3	= Totale delle posizioni iscritte a bilancio nel quadro del <i>leverage ratio</i> senza derivati e SFT (somma delle righe 1 e 2)	CHF
Derivati		
4	Valori di sostituzione positivi in relazione a tutte le operazioni in derivati, incluse quelle nei confronti di CCP, tenendo conto dei pagamenti di margini ricevuti e degli accordi di <i>netting</i> in conformità ai nm. 22–23 e 34–35 della Circ. FINMA 15/3	CHF
5	Supplementi di garanzia (<i>add-on</i>) per tutti i derivati (nm. 22 e 25 Circ. FINMA 15/3)	CHF

¹ Senza tenere conto delle garanzie reali e delle garanzie ottenute, come pure delle possibilità di *netting* con passivi, dopo la compensazione con le corrispondenti rettifiche di valore (nm. 8–12 Circ. FINMA 15/3).

² Si tratta segnatamente di investimenti di capitale in altre unità che vengono trattate con l'apposita procedura di deduzione e di deficit relativi a rettifiche di valore che devono essere dedotte dai fondi propri di base (banche IRB).

Allegato 2



Tabelle fisse e flessibili

6	Reintegrazione delle garanzie depositate in relazione a derivati, laddove il relativo trattamento contabile comporti una riduzione degli attivi (nm. 27 Circ. FINMA 15/03)	CHF
7	(Deduzione dei crediti derivanti dai pagamenti di margini depositati in conformità al nm. 36 Circ. FINMA 15/3)	CHF
8	(Deduzione in relazione all'impegno nei confronti di controparti centrali qualificate [QCCP], laddove non sussista alcuna responsabilità nei confronti dei clienti in caso di insolvenza della QCCP) (nm. 39 Circ. FINMA 15/3)	CHF
9	Valori nominali effettivi dei derivati di credito emessi, previa deduzione dei valori di sostituzione negativi (nm. 43 Circ. FINMA 15/3)	CHF
10	(Compensazione con i valori nominali effettivi dei derivati di credito di segno opposto [nm. 44-50 Circ. FINMA 15/3] e deduzione degli <i>add-on</i> per i derivati di credito emessi ai sensi del nm. 51 Circ. FINMA 15/3)	CHF
11	= Totale impegni da derivati (somma delle righe 4–10)	CHF
Operazioni di rifinanziamento di titoli (SFT)		
12	Attivi lordi in relazione a operazioni di rifinanziamento di titoli senza compensazione (salvo in caso di novazione con una QCCP in conformità al nm. 57 Circ. FINMA 15/3), inclusi quelli contabilizzati come vendita (nm. 69 Circ. FINMA 15/3), al netto delle posizioni di cui al nm. 58 Circ. FINMA 15/3	CHF
13	(Compensazione con debiti e crediti a pronti in relazione a controparti SFT [nm. 59–62 Circ. FINMA 15/3])	CHF
14	Impegni nei confronti delle controparti SFT (nm. 63–68 Circ. FINMA 15/3)	CHF
15	Impegni per SFT con la banca in qualità di commissionario (nm. 70–73 Circ. FINMA 15/3)	CHF
16	= Totale impegni da operazioni di rifinanziamento di titoli (somma delle righe 12–15)	CHF
Altre posizioni fuori bilancio		
17	Operazioni fuori bilancio come valori nominali lordi prima dell'applicazione dei fattori di conversione del credito	CHF
18	(Adegualiamenti in relazione alla conversione in equivalenti di credito) (nm. 75–76 Circ. FINMA 15/3)	CHF
19	= Totale delle posizioni fuori bilancio (somma delle righe 17 e 18)	CHF
Fondi propri computabili ed esposizione totale		

Allegato 2



Tabelle fisse e flessibili

20	Fondi propri di base (Tier 1, nm. 5 Circ. FINMA 15/3)	CHF
21	Esposizione totale (somma delle righe 3, 11, 16 e 19)	CHF
<i>Leverage ratio</i>		
22	<i>Leverage ratio</i> (nm. 3–4 Circ. FINMA 15/3)	%

Tabelle fisse e flessibili

Tabella 48: Informazioni sulla liquidità a breve termine^{1 2}

Tipo / formato	QC / fisso
Frequenza	Semestrale
Commento minimo richiesto	Una banca di rilevanza sistemica deve fornire informazioni a livello quantitativo sul LCR. Una banca priva di rilevanza sistemica deve fornire le informazioni quantitative fondamentali tese a facilitarne la comprensione. Occorre considerare: • i fattori di influenza significativi che determinano il LCR e l'evoluzione dei valori che confluiscono nel calcolo degli HQLA nonché degli afflussi e dei deflussi nel corso del tempo; • i cambiamenti significativi avvenuti nel periodo in rassegna e i cambiamenti degli ultimi trimestri; • la composizione delle attività liquide di elevata qualità (HQLA); • la concentrazione delle fonti di finanziamento; • le posizioni in derivati ed eventuali requisiti a livello delle garanzie; • le incongruenze valutarie nel LCR; • il grado di centralizzazione della gestione della liquidità (approccio di tesoreria accentrata vs. decentrata) e coordinazione della gestione della liquidità tra le varie divisioni del gruppo; e • gli altri afflussi e deflussi con un'influenza sull'ammontare del LCR che non si evincono dalla tabella 12, se la banca li considera fondamentali per la stima del suo profilo di rischio. Le banche devono indicare la quantità di dati che hanno utilizzato nel calcolo dei valori medi nella tabella.

¹ Pubblicazione del LCR: le banche che presentano una rendicontazione semestrale devono pubblicare i valori medi per ognuno degli ultimi due trimestri, mentre le banche con una rendicontazione annuale devono pubblicare i valori medi per ognuno degli ultimi quattro trimestri. Il LCR medio di un trimestre viene definito come il rapporto tra la media trimestrale delle attività liquide di elevata qualità (numeratore) e la media trimestrale degli afflussi netti (denominatore).

² Tutti i valori di questa tabella devono essere riportati dalle banche prive di rilevanza sistemica come valori medi del trimestre in rassegna. La base per il calcolo dei valori medi sono i valori riportati nella documentazione mensile sulla liquidità. Dal 1° gennaio 2017 le banche di rilevanza sistemica devono indicare tutti i valori in questa tabella come media semplice dei valori a fine giornata di tutti i giorni feriali del trimestre in rassegna. Per determinare quali componenti per il calcolo delle medie giornaliere devono essere aggiornate a ritmo giornaliero e quali a ritmo settimanale, la banca può adottare un approccio basato sul rischio mediante il quale tiene conto della volatilità e della materialità delle corrispondenti posizioni. La società di audit deve esaminare l'adeguatezza di tale approccio.

Allegato 2



Tabelle fisse e flessibili

	Importi in CHF	Valori non ponderati (medie giornaliere o mensili in conformità alle disposizioni di cui alle note a piè di pagina 1 e 2)	Valori ponderati (medie giornaliere o mensili in conformità alle disposizioni di cui alle note a piè di pagina 1 e 2)	Riferimento nell'OLiQ / documentazione sulla liquidità ¹
A. Attività liquide di elevata qualità (HQLA)				
1.	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)			Art. 15a e 15b OLiQ
B. Deflussi di fondi				
2	Depositi di clienti privati			Posizioni 1 e 2.1, Allegato 2 OLiQ
3	<i>Di cui depositi stabili</i>			Posizioni 1.1.1. e 2.1.1., Allegato 2 OLiQ
4	<i>Di cui depositi meno stabili</i>			Posizioni 1.1.2, 1.2 e 2.1.2, Allegato 2 OLiQ
5	Mezzi finanziari non garantiti messi a disposizione da clienti commerciali o da grandi clienti			Posizione 2 senza posizione 2.1, Allegato 2 OLiQ
6	<i>Di cui depositi operativi (tutte le controparti) e depositi presso l'istituto centrale di un sistema finanziario</i>			Posizioni 2.2 e 2.3, Allegato 2 OLiQ
7	<i>Di cui depositi non operativi (tutte le controparti)</i>			Posizioni 2.4 e 2.5, Allegato 2 OLiQ
8	<i>Di cui titoli di credito non garantiti</i>			Posizione 2.6, allegato 2 OLiQ
9	Operazioni di finanziamento garantite da clienti commerciali o da grandi clienti e <i>collateral swap</i>			Posizioni 3 e 4, Allegato 2 OLiQ

¹ Occorre indicare questi riferimenti in modo tale che la tabella possa essere compilata in maniera coerente. Non devono essere pubblicati.

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

	Importi in CHF	Valori non ponderati (medie giornaliere o mensili in conformità alle disposizioni di cui alle note a piè di pagina 1 e 2)	Valori ponderati (medie giornaliere o mensili in conformità alle disposizioni di cui alle note a piè di pagina 1 e 2)	Riferimento nell'OLiQ / documentazione sulla liquidità ¹
10	Altri deflussi di fondi			Posizioni 5, 6, 7 e 8.1, Allegato 2 OLiQ
11	<i>Di cui deflussi di fondi in relazione a operazioni su derivati e altre transazioni</i>			Posizione 5, Allegato 2 OLiQ
12	<i>Di cui deflussi di fondi derivanti dalla perdita di possibilità di finanziamento in caso di titoli garantiti da attivi, titoli di credito garantiti e altri strumenti di finanziamento strutturati, titoli del mercato monetario garantiti da attivi, società veicolo, veicoli di finanziamento su titoli e altre linee di finanziamento simili</i>			Posizioni 6 e 7, Allegato 2 OLiQ
13	<i>Di cui deflussi di fondi derivanti da linee di credito e di liquidità confermate</i>			Posizioni 8.1, Allegato 2 OLiQ
14	Altri impegni contrattuali volti allo stanziamento di fondi			Posizioni 13 e 14, Allegato 2 OLiQ
15	Altri obblighi eventuali volti allo stanziamento di fondi			Posizioni 9, 10 e 11, Allegato 2 OLiQ
16	Totale dei deflussi di fondi			Somma delle righe 2–15
C. Afflussi di fondi				
17	Operazioni di finanziamento garantite (p. es. operazioni pronti contro termine passive)			Posizioni 1 e 2, Allegato 3 OLiQ
18	Afflussi da crediti interamente esigibili			Posizioni 4 e 5, Allegato 3 OLiQ

Allegato 2

Tabelle fisse e flessibili

	Importi in CHF	Valori non ponderati (medie giornaliere o mensili in conformità alle disposizioni di cui alle note a piè di pagina 1 e 2)	Valori ponderati (medie giornaliere o mensili in conformità alle disposizioni di cui alle note a piè di pagina 1 e 2)	Riferimento nell'OLiQ / documentazione sulla liquidità ¹
19	Altri afflussi di fondi			Posizione 6, Allegato 3 OLiQ
20	Totale degli afflussi di fondi			Somma delle righe 17–19
Valori rettificati				Riferimento nell'OLiQ / documentazione sulla liquidità
21	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)			Come riportato nella riga 268 della documentazione sulla liquidità
22	Totale del deflusso netto di fondi			Come riportato nella riga 182 meno la riga 212 della documentazione sulla liquidità
23	Quota di liquidità a breve termine LCR (in %)			Come riportato nella riga 270 della documentazione sulla liquidità

Indicazioni relative alla ponderazione delle posizioni da pubblicare (colonne 2 e 3):

1. Il valore ponderato degli HQLA nella riga 1 deve essere calcolato dopo aver applicato le rispettive riduzioni di valore (art. 15b cpv. 4 e 6 OLiQ), ma prima di aver applicato eventuali limiti massimi per gli attivi delle categorie 2a e 2b (art. 15c cpv. 2 e 5 OLiQ).
2. Gli HQLA che, in conformità ai nn. 122–146 della Circolare FINMA 15/2 «Rischi di liquidità – banche», non soddisfano le caratteristiche qualitative e i requisiti operativi, devono essere omessi sia nella riga 1 sia nella riga 2.

Tabelle fisse e flessibili

3. Gli ulteriori HQLA in valuta estera (nm. 255–265 Circ. FINMA 15/2) ed eventualmente gli ulteriori HQLA della categoria 2 (nm. 267–271 Circ. FINMA 15/2) devono essere inclusi sia nella riga 1 che nella riga 21.
4. I deflussi e gli afflussi devono essere riportati come valori ponderati e, conformemente alle disposizioni della tabella 12, devono essere riportati anche come valori non ponderati.
5. Il valore ponderato di afflussi e deflussi di fondi (colonna 3) è dato dalla somma delle categorie di afflussi e deflussi dopo l'applicazione dei tassi di afflusso e di deflusso.
6. Il valore non ponderato di afflussi e deflussi di fondi (colonna 2) è dato dalla somma delle categorie di afflussi e deflussi prima dell'applicazione dei tassi di afflusso e di deflusso.
7. Il valore rettificato degli HQLA nella riga 21 deve essere calcolato dopo l'applicazione delle rispettive riduzioni del valore (art. 15b cpvv. 4 e 6 OLiq), nonché dopo l'applicazione di eventuali limiti massimi per gli attivi della categoria 2 (art. 15c cpvv. 2 e 5 OLiq).
8. Il valore rettificato del deflusso netto di fondi deve essere calcolato dopo l'applicazione dei tassi di deflusso e di afflusso, nonché dopo l'applicazione del limite massimo per gli afflussi di fondi (art. 16 cpv. 2 OLiq).
9. Il LCR deve essere esposto conformemente al modello di calcolo predisposto dalla FINMA in relazione alla Circ. FINMA 15/2¹.

¹ Disponibile sul sito Internet dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA www.finma.ch.

Allegato 3

Corrispondenze fra le tabelle

Tabella	Riga		Tabella	Riga		Tabella	Riga		Tabella	Riga
4 (OV1) – pubblica- zione totale	2a	=	15 (CR4)	14e	+			+		
	3a	=	18 (CR6)	Somma di tutti i portafogli, i		22 (CR10)	<i>specialised lending total RWA for HVCRE and other than HVCRE</i>			
	4a	=	24 (CCR1)	6f		25 (CCR2)	4b		31 (CCR8)	1b + 11b
	7a	=	22 (CR10)	<i>equities exposures simple risk-weight approach / total RWA + the RWA corresponding to the internal model method for equity exposures in the banking book (§ 346-349 doc. Basilea)</i>						
	12c	=	35 (SEC3)	1n + 1o + 1p + 1q	+	36 (SEC4)	1n + 1o + 1p + 1q			
	17a	=	39 (MR1)	9a						
	18a	=	40 (MR2)	8f						
9 (CR1)	1d	=	13 (CR3)	1a + 1b						
	2d	=	13 (CR3)	2a + 2b						
	4a	=	10 (CR2)	6a						
15 (CR4)	14c + 14d	=	16 (CR5)	14j						

Pubblicazione minima

Tipo / formato	Quantitativo / fisso
Frequenza	Trimestrale per le banche secondo il nm. 42 e annualmente per le banche secondo il nm. 13
Commento minimo necessario	---

1	Fondi propri minimi in base ai requisiti basati sul rischio (CHF)	
2	Fondi propri computabili (CHF)	
3	di cui fondi propri di base di qualità primaria (CET1) in CHF	
4	di cui fondi propri di base (T1) in CHF	
5	Posizioni ponderate per il rischio (RWA) in CHF	
6	Quota CET1 (fondi propri di base di qualità primaria in % degli RWA)	
7	Quota dei fondi propri di base (fondi propri di base in % degli RWA)	
8	Quota complessiva di fondi propri (in % degli RWA)	
9	Cuscinetto di fondi propri anticiclico (in % degli RWA)	
10	Quota target CET1 (in %) secondo l'Allegato 8 OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico	
11	Quota target T1 (in %) secondo l'Allegato 8 OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico	
12	Quota target complessiva di fondi propri (in %) secondo l'Allegato 8 OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico	
13	Leverage ratio secondo Basilea III (fondi propri di base in % dell'esposizione totale)	
14	Esposizione totale (CHF)	
15	Quota di liquidità a breve termine, LCR (in %) nel 4° trimestre	
16	Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF)	
17	Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF)	
18	Quota di liquidità a breve termine, LCR (in %) nel 3° trimestre	
19	Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF)	
20	Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF)	
21	Quota di liquidità a breve termine, LCR (in %) nel 2° trimestre	
22	Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF)	
23	Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF)	
24	Quota di liquidità a breve termine, LCR (in %) nel 1° trimestre	
25	Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF)	
26	Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF)	

Osservazioni

1. I fondi propri minimi corrispondono di norma all'8% degli RWA. Se a un istituto si applicano requisiti più stringenti, p. es. in ragione delle esigenze in materia di fondi propri di CHF 10 mio. per le banche ai sensi degli artt. 15 e 16 OBCR, allora tali disposizioni sono determinanti.
2. Per la pubblicazione del LCR si applica quanto segue: per i dettagli relativi al calcolo del LCR trimestrale, si veda la nota 1 concernente la tabella 48 nell'Allegato 2. Le banche con pubblicazione trimestrale comprovano il LCR unicamente per l'ultimo trimestre in questione.

Pubblicazione minima

3. Per le grandi banche con pubblicazione trimestrale secondo il nm. 42 si applica quanto segue: per le filiali di banche estere possono essere impiegati i valori calcolati in conformità alle prescrizioni locali. In mancanza di queste ultime (p. es. prescrizioni in materia di *leverage ratio*), si può rinunciare a riportare i dati corrispondenti. Per quanto concerne le direttive fissate secondo le righe 10-12, nella colonna 2 occorre riportare solo le direttive estere generali, cioè senza supplementi specifici per l'istituto.

Pubblicazione da parte delle banche di rilevanza sistemica (tabelle modello)

1. Tabella 1: esigenze in materia di fondi propri basate sul rischio sulla base delle quote di capitale

	Norme transitorie		Norme definitive (dal 2020)	
Base di calcolo	CHF		CHF	
Posizioni ponderate per il rischio (RWA)				
Esigenze in materia di fondi propri basate sul rischio (<i>going-concern</i>) sulla base delle quote di capitale	CHF	in % RWA	CHF	in % RWA
Totale				
Di cui CET1: minimo				
Di cui CET1: cuscinetto di fondi propri				
Di cui CET1: cuscinetto di capitale anticiclico				
Di cui <i>Additional Tier 1</i> : minimo				
Di cui <i>Additional Tier 1</i> : cuscinetto di fondi propri				
Fondi propri computabili (<i>going-concern</i>)	CHF	in % RWA	CHF	in % RWA
Fondi propri di base e CoCos ¹ computabili come <i>Additional Tier 1 High-Trigger-CoCos</i>				
Di cui CET1 ²				
Di cui <i>Additional Tier 1 High-Trigger-CoCos</i>				
Di cui <i>Additional Tier 1 Low-Trigger-CoCos</i> ³				
Di cui <i>Tier 2 High-Trigger-CoCos</i> ⁴				
Di cui <i>Tier 2 Low-Trigger-CoCos</i> ⁴				
Esigenze basate sul rischio poste a fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (<i>gone-concern</i>) sulla base delle quote di capitale	CHF	in % RWA	CHF	in % RWA
Totale (netto) ⁵				
Fondi computabili supplementari in grado di assorbire le perdite (<i>gone-concern</i>)	CHF	in % RWA	CHF	in % RWA
Totale				
Di cui <i>bail-in bonds</i>				

¹ Senza *Tier 1* impiegato per adempiere le esigenze *gone-concern*.

² Senza CET 1 impiegato per adempiere le esigenze *gone-concern*.

³ Se in essere prima del 1.7.2016, fino al momento della prima chiamata di capitale questi CoCos sono computabili come *Additional Tier 1 High-Trigger-CoCos* secondo le norme transitorie in materia di *too big to fail*.

⁴ Se in essere prima del 1.7.2016, fino al 31.12.2019 al più tardi questi CoCos sono computabili come *Additional Tier 1 High-Trigger-CoCos* secondo le norme transitorie in materia di *too big to fail*.

⁵ A partire dal 2017, le riduzioni del totale in ragione dello sconto di cui all'art. 133 OFoP o della detenzione di fondi supplementari sotto forma di capitale convertibile ai sensi dell'art. 132 cpv. 4 OFoP devono essere comprovate separatamente in una nota a piè di pagina relativa alla tabella.

Pubblicazione da parte delle banche di rilevanza sistemica (tabelle modello)

Di cui CET1 impiegato per adempiere le esigenze <i>gone-concern</i>				
Di cui <i>Additional Tier 1</i> impiegato per adempiere le esigenze <i>gone-concern</i>				

Osservazioni

1. Le note a piè di pagina 1–5 sono parte integrante della tabella.
2. Se per le banche prive di rilevanza sistemica internazionale i requisiti *gone-concern* non sono ancora stati definiti, si applica quanto segue: la sezione della tabella relativa agli aspetti *gone-concern* viene meno, mentre nella sezione relativa alle esigenze in materia di fondi propri *going-concern* occorre comprovare, in base alle tuttora vigenti direttive della FINMA, le esigenze *going-concern* del previgente regime *too big to fail*. In una nota a piè di pagina concernente il totale delle esigenze *going-concern* occorre riportare il seguente testo: «Fino a che non vengono stabilite in via definitiva le esigenze *gone-concern* per le banche di rilevanza sistemica nazionale, in conformità alle direttive della FINMA oltre alle qui esposte esigenze *going-concern* del previgente regime *too big to fail* deve essere adempiuta l'esigenza *going-concern* in base alla componente progressiva del previgente regime *too big to fail* pari a [xx]%.»

Tabella 2: esigenze in materia di fondi propri non ponderati sulla base del *leverage ratio*

	Norme transitorie		Norme definitive (dal 2020)	
Base di calcolo	CHF		CHF	
Esposizione totale (denominatore del <i>leverage ratio</i> , LRD)				
Esigenze in materia di fondi propri non ponderate (<i>going-concern</i>) sulla base del <i>leverage ratio</i>	CHF	in % LRD	CHF	in % LRD
Totale				
Di cui CET1: minimo				
Di cui CET1: cuscinetto di fondi propri				
Di cui <i>Additional Tier 1</i> : minimo				
Fondi propri computabili (<i>going-concern</i>)	CHF	in % LRD	CHF	in % LRD
Fondi propri di base e CoCos ¹ computabili come <i>Additional Tier 1 High-Trigger-CoCos</i>				
Di cui CET1 ²				
Di cui <i>Additional Tier 1 High-Trigger-CoCos</i>				

¹ Senza *Tier 1* impiegato per adempiere le esigenze *gone-concern*.

² Senza CET 1 impiegato per adempiere le esigenze *gone-concern*.

Pubblicazione da parte delle banche di rilevanza sistemica (tabelle modello)

Di cui <i>Additional Tier 1 Low-Trigger-CoCos</i> ¹				
Di cui <i>Tier 2 High-Trigger-CoCos</i> ²				
Di cui <i>Tier 2 Low-Trigger-CoCos</i> ⁴				
Esigenze non ponderate poste a fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (<i>gone-concern</i>) sulla base del <i>leverage ratio</i>	CHF	in % LRD	CHF	in % LRD
Totale (netto) ³				
Fondi computabili supplementari in grado di assorbire le perdite (<i>gone-concern</i>)	CHF	In % LRD	CHF	In % LRD
Totale				
Di cui <i>bail-in bonds</i>				
Di cui CET1 impiegato per l'adempimento delle esigenze <i>gone-concern</i>				
Di cui <i>Additional Tier 1</i> impiegato per l'adempimento delle esigenze <i>gone-concern</i>				

Osservazioni

1. Le note a piè di pagina 1–5 sono parte integrante della tabella.
2. Se per le banche prive di rilevanza sistemica internazionale i requisiti *gone-concern* non sono ancora stati definiti, si applica quanto segue: la sezione della tabella relativa agli aspetti *gone-concern* viene meno, mentre nella sezione relativa alle esigenze in materia di fondi propri *going-concern* occorre comprovare, in base alle tuttora vigenti direttive della FINMA, le esigenze *going-concern* del previgente regime *too big to fail*. In una nota a piè di pagina concernente il totale delle esigenze *going-concern* occorre riportare il seguente testo: «Fino a che non vengono stabilite in via definitiva le esigenze *gone-concern* per le banche di rilevanza sistemica nazionale, in conformità alle direttive della FINMA oltre alle qui esposte esigenze *going-concern* del previgente regime *too big to fail* deve essere adempiuta l'esigenza *going-concern* in base alla componente progressiva del previgente regime *too big to fail* pari a [xx]%.»

¹ Se in essere prima del 1.7.2016, fino al momento della prima chiamata di capitale questi CoCos sono computabili come *Additional Tier 1 High-Trigger-CoCos* secondo le norme transitorie in materia di *too big to fail*.

² Se in essere prima del 1.7.2016, fino al 31.12.2019 al più tardi questi CoCos sono computabili come *Additional Tier 1 High-Trigger-CoCos* secondo le norme transitorie in materia di *too big to fail*.

³ A partire dal 2017, le riduzioni del totale in ragione dello sconto di cui all'art. 133 OFoP o della detenzione di fondi supplementari sotto forma di capitale convertibile ai sensi dell'art. 132 cpv. 4 OFoP devono essere comprese separatamente in una nota a piè di pagina relativa alla tabella.

Modello di presentazione annuale delle agevolazioni a livello di sin- golo istituto

Presentazione annuale che deve figurare nel rapporto annuale con il seguente contenuto:

Con decisione del --.--.-- la FINMA ha concesso alla XXX Banca SA a livello di singolo istituto le seguenti agevolazioni ai sensi dell'art. 125 dell'Ordinanza sui fondi propri:

1. Presentazione delle agevolazioni

Continuazione della procedura di deduzione parziale in riferimento alle partecipazioni in conformità all'art. 31 cpv. 1 lett. d dell'Ordinanza del 29 settembre 2006 sui fondi propri, nella versione vigente prima del 1° gennaio 2013 (art. 125 cpv. 4 lett. b OFoP).

Motivazione:

- Effetti dei fondi propri di base computabili a livello di singolo istituto sui fondi propri di base di qualità primaria da detenere a livello di gruppo in un'ottica consolidata («problematica 19/26%»).
- Presentazione del fatto che la banca ha intrapreso tutte le misure ragionevolmente esigibili per risolvere la problematica.
- Presentazione del fatto che ulteriori misure intraprese dalla banca per risolvere la problematica non sarebbero ragionevolmente esigibili (art. 125 cpv. 2 OFoP).

Indicazioni sull'essenzialità degli effetti relativamente ai fondi propri di base di qualità primaria.

2. Presentazione delle agevolazioni:

Le esigenze interne di copertura mediante fondi propri sono ridotte in seno al gruppo (art. 125 cpv. 4 lett. c OFoP) nei confronti delle società del gruppo regolamentate e assoggettate negli Stati del G10 e in Australia.

Motivazione:

- L'incremento dei fondi propri necessari su base individuale fa sì che a livello di gruppo, in un'ottica consolidata, debbano essere detenuti più fondi propri rispetto a quelli regolamentari necessari a livello di gruppo considerato singolarmente («problematica 19/26%»).
- Presentazione delle misure ragionevolmente esigibili da parte della banca per risolvere questa problematica.
- Presentazione delle misure ragionevolmente non esigibili da parte della banca per ridurre la problematica (art. 125 cpv. 2 OFoP).

Indicazioni sulla significatività degli effetti sugli attivi ponderati per il rischio e l'esposizione totale.

3. [Ulteriori agevolazioni]

- ### **4. Indicazioni sulla significatività degli effetti complessivi sulla quota di fondi propri di base di qualità primaria nonché del capitale complessivo sugli attivi ponderati per il rischio e l'esposizione totale.**

Corporate governance

La gestione, i controlli e la gestione del rischio operati dall'istituto devono essere pubblicati e spiegati in maniera adeguata.	1
Occorre pubblicare le informazioni elencate di seguito.	2
La composizione nonché la carriera pregressa e la formazione dei singoli membri dell'organo preposto all'alta direzione. Devono essere comprovati i membri indipendenti in conformità al nm. 17 segg. della Circ. FINMA 17/1 «Corporate governance – banche».	3
L'organizzazione dell'organo preposto all'alta direzione, in particolare la composizione della presidenza e l'eventuale costituzione e composizione dei comitati in conformità al nm. 31 segg. della Circ. FINMA 17/1.	4
La composizione nonché la carriera pregressa e la formazione dei singoli membri della direzione.	5
L'orientamento strategico al rischio e il profilo di rischio dell'istituto come pure la valutazione della situazione di rischio da parte della direzione degli istituti di rilevanza sistemica.	6
Gli istituti delle categorie di vigilanza 1-3 devono pubblicare le seguenti informazioni della Direttiva di SIX Exchange concernente le informazioni in materia di <i>corporate governance</i> .	7
La struttura del gruppo (gruppo finanziario) come pure degli azionisti importanti e di eventuali partecipazioni reciproche (punto 1 della Direttiva SIX).	8
Le ulteriori attività e relazioni d'interesse dei membri dell'organo preposto all'alta direzione (punto 3.2).	9
L'organizzazione interna e la ripartizione delle competenze dell'organo preposto all'alta direzione come pure gli strumenti di informazione e controllo nei confronti della direzione (punti 3.5-3.7).	10
Le ulteriori attività e relazioni d'interesse dei membri della direzione (punto 4.2).	11
I principi e gli elementi alla base della remunerazione e dei programmi di partecipazione per i membri dell'organo preposto all'alta direzione e della direzione come pure le competenze e la procedura per la relativa determinazione (punto 5.1).	12
Per quanto concerne l'ufficio di revisione e la società di audit prudenziale, la durata del mandato di revisione o di audit, la durata della funzione di revisore responsabile e di auditor responsabile, l'onorario per la revisione e l'audit relativi all'esercizio concluso, gli onorari supplementari come pure gli strumenti d'informazione dell'impresa di revisione nei confronti dell'organo preposto all'alta direzione (punti 8.1–8.4).	13

Questa circolare è modificata come segue:

Modifiche del 7 dicembre 2016 in vigore dal 1° gennaio 2017.

Nuovi nm.	7.1, 14.1, 37.1, 41.1, 64, 65
Nm. modificati	1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 42, 49, 53
Nm. abrogati	43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52

Modifiche del 21 settembre 2017 entrate in vigore immediatamente.

Nm. modificati	59, 60
----------------	--------

Gli allegati sono modificati come segue:

Modifiche del 7 dicembre 2016 in vigore dal 1° gennaio 2017.

L'Allegato 4 è diventato l'Allegato 6.

Nuovi	Allegati 4, 5 e 7
Modificati	Allegato 1, numero 2 Allegato 2: tabella 2, n. 64, 65–68a, 68c, 68e Allegato 2: tabella 4, n. 5a e 10a Allegato 2: tabella 7, scopo Allegato 2: tabella 24, n. 1 e 4 Allegato 2: tabella 48, nota a piè di pagina 1